



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE
UNICA APPALTANTE - ACQUISTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.2.0.-253

L'anno 2017 il giorno 14 del mese di Novembre il sottoscritto Canepa Alessio in qualita' di dirigente di Stazione Unica Appaltante - Acquisti, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO INCENDIO PER ASTER S.P.A – PERIODO 31.12.2017-31.12.2019 – CIG 72725477A2

Adottata il 14/11/2017
Esecutiva dal 14/11/2017

14/11/2017	CANEPA ALESSIO
14/11/2017	CANEPA ALESSIO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA
APPALTANTE - ACQUISTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.2.0.-253

OGGETTO INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2
LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO
INCENDIO PER ASTER S.P.A – PERIODO 31.12.2017-31.12.2019 – CIG 72725477A2

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241;
- il D.Lgs. n. 30.03.2001 n. 165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4;
- il Decreto Legislativo n° 118 del 2011;
- la L. 98/2013;
- il D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.;
- il Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova;
- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzative generali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento;
- La Delibera Consiglio Comunale n° 48 del 02/05/2017, immediatamente eseguibile, che approva Documenti previsionali e programmatici 2017/2019;
- La delibera di Giunta Comunale n° 117 del 18/05/2017 ad oggetto: Piano esecutivo di gestione 2017/2019;

Premesso che:

in data 31.12.2017 andrà a scadere la copertura assicurativa Incendio di Aster S.p.A.;

Aster S.p.A. in data 23.10.2017 confermava di affidare alla Stazione Unica Appaltante le attività necessarie all'individuazione dell'aggiudicatario per il servizio di cui in oggetto, in virtù della convenzione sottoscritta tra la Prefettura, il Comune di Genova e le Società aderenti in data 18/09/2012 con atto a rogito Segretario Generale del Comune di Genova Dott. Vincenzo Del Re-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

gno Repertorio 67397, registrata il 25/09/2012 al n. 14296 serie 1T, prorogata in data 18.09.2014 e prorogata da ultimo in data 23.12.2015;

Preso atto che:

con determinazione dirigenziale n. 2017-152.2.0.-235 si disponeva:

di procedere ad un'indagine esplorativa di mercato, ai sensi dell'art. 36 comma 7 e 216 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, al fine di individuare operatori economici da invitare ad una successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016

di prevedere che, al fine di dare adeguata pubblicità alla ricerca di mercato di cui sopra, fosse pubblicato un avviso sul sito istituzionale, per la durata di 15 giorni, contenente le principali informazioni in relazione al contratto da stipularsi approvando contestualmente lo stesso

di prevedere che tutta la procedura di gara, ivi compresa la fase prodromica della ricerca di mercato, venisse interamente gestita con sistema telematico

Rilevato che:

alla data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse hanno presentato le proprie candidature n. 3 compagnie assicurative;

Dato atto che:

non risulta attiva nessuna convenzione stipulata dalla Consip Spa per tale particolare tipologia di servizio a cui aderire, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità quale limite massimo e tale servizio non è parimenti previsto in alcun bando MePa;

Ritenuto opportuno:

indire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per individuare un aggiudicatario del servizio assicurativo Incendio a danno del patrimonio di Aster S.p.A. per il periodo 31.12.2017 - 31.12.2019 approvando contestualmente la lettera d'invito, la scheda offerta economica, il capitolato speciale e le prescrizioni contrattuali, allegati parti integranti del presente provvedimento;

Stabilire che :

siano invitate tutte le ditte che hanno manifestato interesse ed ulteriori n.2 ditte individuate dal broker a seguito di ricerca di mercato

la procedura sia effettuata secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di servizio di importo inferiore alla soglia comunitaria e caratterizzato da alta ripetitività

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

il premio annuo comprensivo di imposte a base d'asta sia pari ad euro 15.000,00

si proceda all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;

Prevedere le seguenti opzioni:

Al Contraente è concessa la facoltà di richiedere il rinnovo per un'ulteriore annualità (vale a dire sino alle ore 24 del 31/12/2020) alle medesime condizioni economiche e normative, con lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza; in tal caso, la Società si impegna sin d'ora a rinnovare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali sino alle ore 24 del 31/12/2020.

È inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di consentire l'espletamento od il completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale.

Ritenuto necessario:

tenuto conto della rilevanza del servizio assicurativo richiesto e della conseguente necessità di individuare un contraente affidabile e dotato di una struttura adeguata, stabilire i seguenti requisiti di ammissione:

A) Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, coassicurazione o altre forme di associazione come sopra riportate il presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando);

B) dichiarazione attestante di aver realizzato, nel triennio 2014/2015/2016, una raccolta premi nel Ramo Danni pari ad almeno € 100.000.000,00.

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, coassicurazione o altre forme di associazione come sopra riportate il presente requisito dovrà essere posseduto dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50% e da ciascuna mandante, consorziata o coassicurata, nella misura minima del 25%, fermo restando che la Capogruppo Mandataria, una Consorziata o la Compagnia Delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51% in caso di due soli soggetti raggruppati, consorziati o coassicurati) rispetto a ciascuna Mandante, alle altre Consorziate o alle Compagnie Deleganti).

oppure, in alternativa

possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l'indicazione della società specializzata che lo ha attribuito

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese coassicurazione e di consorzio, il presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

C) dichiarazione attestante di aver prestato il servizio oggetto a favore di almeno n° 3 (tre) destinatari pubblici o privati nel triennio 2014/2015/2016.

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, coassicurazione o altre forme di associazione come sopra riportate il presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando)

Dato atto che :

il Direttore della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali ha già individuato il Rup ai sensi dell'art. 31 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 nella persona del dott. Alessio Canepa che ha già reso la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90;

Aster SpA ha individuato il Rup nella persona dell'avv. Laura Gilli;

il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali;

**IL DIRIGENTE
DETERMINA**

1) di indire, per le motivazioni contenute in premessa una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per individuare un aggiudicatario del servizio assicurativo approvando contestualmente la lettera d'invito, la scheda offerta economica, il capitolato speciale e le prescrizioni contrattuali, allegati parti integranti del presente provvedimento;

2) di stabilire che :

siano invitate alla procedura negoziata tutte le ditte che hanno manifestato interesse ed ulteriori n.2 ditte individuate dal broker a seguito di ricerca di mercato

la procedura sia effettuata secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di servizio di importo inferiore alla soglia comunitaria e caratterizzato da alta ripetitività

il premio annuo comprensivo di imposte a base d'asta sia pari ad euro 15.000,00

si proceda all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;

3) il Direttore della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali ha già individuato il Rup ai sensi dell'art. 31 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 nella persona del dott. Alessio Canepa che ha già reso la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90;

4) Aster SpA ha individuato il Rup nella persona dell'avv. Laura Gilli;

5) di dare atto di aver verificato l'inesistenza di situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali.

IL DIRIGENTE
Dott. Alessio Canepa

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

A.S.TER. S.p.A.
POLIZZA INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI

stipulata tra

A.S.TER. S.p.A.
Via XX Settembre, 15 – 16121 GENOVA (GE)
C.F / P.IVA: 03825030103

e

L' Impresa Assicuratrice:

e le Coassicuratrici:

Decorrenza: ore 24 del 31/12/2017

Scadenza: ore 24 del 31/12/2019

Scadenza anniversaria: ore 24 del 31/12/2018

DEFINIZIONI.....	1
SCHEDE DI COPERTURA.....	4
PARTITE ASSICURATE.....	4
SOTTO-LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI.....	4
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE.....	6
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....	7
<i>art. 1 Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto.....</i>	<i>7</i>
<i>art. 2 Durata del contratto.....</i>	<i>7</i>
<i>art. 3 Pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.....</i>	<i>7</i>
<i>art. 4 Altre assicurazioni.....</i>	<i>8</i>
<i>art. 5 Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto.....</i>	<i>8</i>
<i>art. 6 Forma delle comunicazioni del Contraente.....</i>	<i>8</i>
<i>art. 7 Revisione del prezzo.....</i>	<i>8</i>
<i>art. 8 Modifiche dell'assicurazione.....</i>	<i>8</i>
<i>art. 9 Obblighi del Contraente in caso di sinistro.....</i>	<i>8</i>
<i>art. 10 Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio.....</i>	<i>9</i>
<i>art. 11 Coassicurazione e delega.....</i>	<i>9</i>
<i>art. 12 Recesso in caso di sinistro.....</i>	<i>9</i>
<i>art. 13 Oneri fiscali.....</i>	<i>9</i>
<i>art. 14 Interpretazione del contratto.....</i>	<i>9</i>
<i>art. 15 Foro competente.....</i>	<i>10</i>
<i>art. 16 Broker incaricato.....</i>	<i>10</i>
<i>art. 17 Rinvio alle norme di legge.....</i>	<i>10</i>
<i>art. 18 Mediazione.....</i>	<i>10</i>
<i>art. 19 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.....</i>	<i>11</i>
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO.....	12
<i>art. 1 Oggetto dell'assicurazione.....</i>	<i>12</i>
<i>art. 2 Eventi esclusi.....</i>	<i>12</i>
<i>art. 3 Ispezione delle cose assicurate.....</i>	<i>12</i>
<i>art. 3 Esagerazione dolosa del danno.....</i>	<i>12</i>
<i>art. 4 Procedura per la valutazione del danno.....</i>	<i>13</i>
<i>art. 5 Mandato dei Periti.....</i>	<i>13</i>
<i>art. 6 Determinazione del danno (Valore a nuovo).....</i>	<i>13</i>
<i>art. 7 Assicurazione parziale.....</i>	<i>14</i>
<i>art. 8 Limite massimo dell'indennizzo.....</i>	<i>14</i>
<i>art. 9 Pagamento dell'indennizzo.....</i>	<i>14</i>
<i>art. 10 Cose assicurabili a condizioni speciali.....</i>	<i>14</i>
GARANZIE COMPLEMENTARI.....	16
<i>art. 1 Parificazione danni da incendio.....</i>	<i>16</i>
<i>art. 2 Fenomeno elettrico.....</i>	<i>16</i>
<i>art. 3 Esplosione e scoppi esterni esclusi ordigni esplosivi.....</i>	<i>16</i>
<i>art. 4 Indennità aggiuntiva a percentuale.....</i>	<i>16</i>
<i>art. 5 Ricorso Terzi.....</i>	<i>16</i>
<i>art. 6 Rischio Locativo.....</i>	<i>16</i>
<i>art. 7 Onorari dei periti.....</i>	<i>17</i>
<i>art. 8 Onorari architetti, ingegneri, consulenti.....</i>	<i>17</i>
<i>art. 9 Rottura di vetri e cristalli (a P.R.A.).....</i>	<i>17</i>
<i>art. 10 Perdita delle pigioni o mancato godimento dei locali.....</i>	<i>17</i>
<i>art. 11 Differenziale storico-artistico.....</i>	<i>17</i>

<u>art. 12 Merci in refrigerazione</u>	<u>18</u>
<u>art. 13 Colpa grave.....</u>	<u>18</u>
<u>art. 14 Rovina ascensori e montacarichi.....</u>	<u>18</u>
<u>art. 15 Spese di demolizione e sgombero.....</u>	<u>18</u>
<u>art. 16 Implosione.....</u>	<u>18</u>
<u>art. 17 Autocombustione.....</u>	<u>18</u>
<u>art. 18 Cose assicurabili a condizioni speciali.....</u>	<u>18</u>
<u>EVENTI SPECIALI.....</u>	<u>19</u>
<u>art. 1 Urto veicoli</u>	<u>19</u>
<u>art. 2 Fumo</u>	<u>19</u>
<u>art. 3 Eventi socio-politici</u>	<u>19</u>
<u>art. 4 Eventi atmosferici</u>	<u>19</u>
<u>art. 5 Acqua condotta e liquidi in genere.....</u>	<u>20</u>
<u>art. 6 Ricerca guasti.....</u>	<u>20</u>
<u>art. 7 Acqua piovana</u>	<u>20</u>
<u>art. 8 Rigurgiti acque di scarico.....</u>	<u>20</u>
<u>art. 9 Gelo.....</u>	<u>21</u>
<u>art. 10 Dispersione liquidi</u>	<u>21</u>
<u>art. 11 Danni consequenziali.....</u>	<u>21</u>
<u>art. 12 Colaggio Attrezzature antincendio.....</u>	<u>21</u>
<u>art. 13 Sovraccarico neve.....</u>	<u>21</u>
<u>EVENTI CATASTROFALI.....</u>	<u>23</u>
<u>art. 1 Terremoto.....</u>	<u>23</u>
<u>art. 2 Grandine</u>	<u>23</u>
<u>art. 4 Inondazioni, alluvioni e allagamenti.....</u>	<u>23</u>
<u>CONDIZIONI PARTICOLARI.....</u>	<u>24</u>
<u>art. 1 Deroga alla proporzionale.....</u>	<u>24</u>
<u>art. 2 Rinuncia alla rivalsa.....</u>	<u>24</u>
<u>art. 3 Anticipo indennizzi.....</u>	<u>24</u>
<u>art. 4 Indennizzo separato per ciascuna partita.....</u>	<u>24</u>
<u>art. 5 Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo.....</u>	<u>24</u>
<u>art. 6 Contiguità e vicinanze pericolose.....</u>	<u>25</u>
<u>art. 7 Presenza di autoveicoli.....</u>	<u>25</u>
<u>art. 8 Operazioni peritali.....</u>	<u>25</u>
<u>art. 9 Macchinari in riparazione.....</u>	<u>25</u>
<u>art. 10 Dislocazione Patrimonio Mobiliare.....</u>	<u>25</u>
<u>art. 12 Indennizzo in mancanza di chiusa istruttoria.....</u>	<u>26</u>
<u>art. 13 Alienazione o diminuzione dei valori assicurati.....</u>	<u>26</u>
<u>art. 14 Prosieguo lavorazioni in assenza di perizia.....</u>	<u>26</u>
<u>art. 15 Universalità.....</u>	<u>26</u>

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi abrogate e prive di effetto.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato	La persona fisica o giuridica o altro soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: <ul style="list-style-type: none"> - l'Ente Contraente; - tutte le persone fisiche dipendenti o non del Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo; - le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato e di loro aderenti che espletano l'attività per conto dell'Ente.
Società	L'impresa assicuratrice
Broker	Il mandatario incaricato dal Contraente dell'assistenza nella gestione ed esecuzione del contratto
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro	La comunicazione scritta agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l'Assicurazione
Sinistro in serie	Più richieste di risarcimento provenienti da soggetti diversi in conseguenza di una pluralità di eventi riconducibili allo stesso atto, errore od omissione od a più atti riconducibili ad una medesima causa le quali tutte saranno considerate come unico sinistro.
Risarcimento / Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali
Scoperto	La parte percentuale di danno indennizzabile a termini di polizza che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro
Massimale	La massima esposizione convenuta in polizza fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa
Annualità assicurativa	Il periodo pari od inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione
Valori	Monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati della Contraente o delle ubicazioni assicurate
Danni Diretti	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente dall'evento per il quale è

	prestata l'assicurazione
Danni consequenziali	I danni alle cose assicurate non provocati direttamente all'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso
Incendio	Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
Implosione	Il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione
Inondazioni e/o alluvioni e/esondazioni	Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili
Allagamenti	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni
Fabbricato	L'intera costruzione edile variamente elevata compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, gronde e pluviali, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, di segnalazione, di comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione escluso solo quanto compreso nelle definizioni di macchinario-attrezzature, arredamento. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, l'assicurazione si intende riferita a tale porzione ed alle parte comuni del fabbricato ad essa pertinenti
Macchinario – Attrezzature	Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. impianti/attrezzature/strumenti in genere non indicati sotto la denominazione fabbricato, serbatoi metallici e tubazioni
Arredamento	Mobili e arredamento, quadri, tappeti, sculture, arazzi e oggetti d'arte in genere cancelleria, stampati, macchine per ufficio in genere, indumenti. Si intendono esclusi tutti i beni artistici assicurati con apposita separata polizza
Merci	Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi esplosivi, infiammabili e merci speciali
Esplosivi	Sostanze e prodotti che anche in piccola quantità: a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione: b) per azione meccanica o termica esplodono: e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Inflammabili	Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche: gas combustibili: liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 gradi C; sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

	Ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977
Incombustibilità	Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno
Tetto, copertura e solai	<p>Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).</p> <p>Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.</p> <p>Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.</p>
Muro pieno	E' il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo, laterizio, di spessore non inferiore a cm. 13 od in conglomerati incombustibili naturali od artificiali od in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm. Sono ammessi: i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti dei fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci
Contenitore antincendio	<p>Mobile a doppia parete in lamiera di acciaio intercapedine riempita con speciali isolanti, non deteriorabili col tempo.</p> <p>Deve avere una struttura compatta, indeformabile: i perimetri dei battenti e le testate dei cassettei devono presentare un incastro rompi-fiamma: nel caso di classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall'altro da un diaframma di separazione anch'esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a se stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico.</p> <p>Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto.</p>
Enti all'aperto	Gli Assicuratori prendono atto che parte dei macchinari e delle merci possono essere all'aperto, per loro naturale destinazione

SCHEMA DI COPERTURA

Contraente / Assicurato	A.S.TER S.p.A.
Domicilio	via XX Settembre, 15 – 16121 Genova
Codice Fiscale/Partita Iva	03825030103
Massimo risarcimento	€ 4.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Limite deroga Proporzionale	15% <i>ref. Condizioni Particolari, Art. 1</i>

PARTITE ASSICURATE

Partita	Descrizione	Valori
	Patrimonio Immobiliare	€ 8.808.320,00
1	<i>di cui:</i> 1 a) Fabbricati Storici vincolati	<i>di cui:</i> 1 a) € 1.924.200,00
2	Patrimonio Mobiliare	€ 5.874.958,65
3	Rischio Locativo	€ 1.500.000,00
4	Ricorso Terzi	€ 4.000.000,00
5	Spese demolizione e sgombero	€ 25.000,00
6	Terrorismo	€ 7.000.000,00

N.B. 1) La somma assicurata alla partita 1 è al netto dell'I.V.A.

N.B. 2) La somma assicurata alla partita 1 è con la formula "dichiarazione di valore".

SOTTO-LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI

Premesso che la Società non indennizzerà in nessun caso una somma superiore € 4.500.000,00 per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo, resta inteso che, limitatamente alle garanzie qui di seguito riportate, la Società non sarà obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per ogni sinistro e/o per ogni annualità assicurativa, somme superiori ai seguenti importi.

	Limiti di indennizzo	Franchigia fissa per sinistro
Perdita pigioni	€ 50.000,00	
Differenziale storico-artistico	€ 250.000,00	€ 1.500,00
Fenomeno Elettrico	€ 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 500,00
Onorari architetti, ingegneri, consulenti	€ 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	
Cristalli	€ 6.000,00 per anno assicurativo, con in limite per singola lastra di € 1.500,00	€ 500,00
Terrorismo	€ 4.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 50.000,00

Eventi Socio-politici	50% dei valori esistenti presso ciascuna ubicazione, con il massimo di € 4.500.000,00	€ 50.000,00
Eventi atmosferici	50% dei valori esistenti presso ciascuna ubicazione con il massimo di € 4.500.000,00; € 50.000,00 per enti all'aperto per naturale destinazione	Scoperto 10% minimo € 5.000,00
Terremoto	50% dei valori esistenti presso ciascuna ubicazione, con il massimo di € 3.000.000,00	Scoperto 5% € 50.000,00 per ciascuna ubicazione
Acqua condotta e liquidi in genere	€ 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 500,00
Ricerca guasti	€ 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 500,00
Rigurgiti acque di scarico	€ 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 500,00
Gelo	€ 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 500,00
Grandine	€ 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 5.000,00
Colaggio attrezzature antincendio	€ 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 500,00
Acqua piovana	€ 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 500,00
Inondazioni, alluvioni e allagamenti	30% dei valori esistenti presso ciascuna ubicazione, con il massimo di € 3.000.000,00	Scoperto 20% minimo € 30.000,00 per ciascuna ubicazione
Macchinari in riparazione	€ 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	vd. tipologia di evento
Dislocazione Patrimonio mobiliare	€ 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	vd. tipologia di evento
Dispersione Liquidi	€ 10.000,00 non presenti su polizza in corso	€ 500,00
Cedimento, smottamento del terreno	€ 250.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10% minimo € 10.000,00
Sovraccarico neve	50% dei valori esistenti presso ciascuna ubicazione, con il massimo di € 1.000.000,00	€ 5.000,00
Cose assicurabili a condizioni speciali	€ 50.000,00	vd. tipologia di evento

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE

La Contraente è proprietaria di fabbricati oppure, se sono di proprietà di terzi, ne ha il godimento, per uso proprio od altrui e/o la custodia. La presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio immobiliare e mobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Patrimonio mobiliare".

Sono compresi altresì i beni di proprietà dei dipendenti trovatisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente. Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici, le tecnostutture e quanto di simile.

Gli enti oggetto della presente polizza potranno essere ubicati anche all'aperto e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni ed organizzazioni proprie e/o di terzi gestite in proprio e/o da terzi.

Per Patrimonio immobiliare s'intendono: tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e tutte le parti o opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione o interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in casi di fabbricati in condominio o in comproprietà, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento o di condizionamento d'aria. Sono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli presenti nell'area cimiteriale e degli impianti sportivi. Sono altresì compresi i muri di cinta e di recinzione in genere.

Per Patrimonio mobiliare s'intendo tutte le macchine, apparecchi, impianti (comprese tutte le opere e parti murarie che ne siano naturale complemento). S'intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, fatto salvo se assicurate con diversa polizza.

Sono pure compresi i mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso al Contraente. Si intendono inoltre garantiti a titolo esemplificativo e non limitativo: attrezzi, mobilio, ed arredi, quadri ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere ivi comprese quelle a carattere storico, naturalistico ed archeologico, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevazione, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, impianti di illuminazione pubblica a completamento dei fabbricati ed impianti semaforici e di segnalazione in genere, merci, derrate alimentari, prodotti farmaceutici, registri, cancelleria, valori e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientrante alla partita "Patrimonio immobiliare".

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

art. 1 Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

art. 2**Durata del contratto**

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/12/2017 fino alle ore 24 del 31/12/2019 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

Tuttavia al Contraente è concessa la facoltà di richiedere il rinnovo per un'ulteriore annualità (vale a dire sino alle ore 24 del 31/12/2020) alle medesime condizioni economiche e normative, con lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza; in tal caso, la Società si impegna sin d'ora a rinnovare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali sino alle ore 24 del 31/12/2020.

È inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di consentire l'espletamento od il completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale.

art. 3**Pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.**

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (periodo 31/12/2017-31/12/2018) sia stata corrisposta entro i 30 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C. vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confronti della Società stessa.

art. 4**Altre assicurazioni**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del C.C.

art. 5**Assicurazione per conto di chi spetta –
Titolarietà dei diritti nascenti dal contratto**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'Assicurato e dalla Società.

In caso di sinistro, spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. I Terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che per il tramite del Contraente.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i Terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato o dei Terzi interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Terzi interessati che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

art. 6 Forma delle comunicazioni del Contraente

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

art. 7 Revisione del prezzo

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'Art. 1 - "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016, la modifica delle condizioni contrattuali.

A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 3 "Pagamento del premio".

art. 8**Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.

art. 9**Obblighi del Contraente in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.

- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni da quando l'ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ne ha avuto conoscenza. Nei casi di particolare gravità l'Assicurato è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibile;
- c) su richiesta della Società fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

art. 10 Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente o al Broker il dettaglio dei singoli sinistri così suddiviso:

- numero del sinistro;
- data di accadimento;
- nominativo di controparte (se consentito);
- importo pagato;
- importo riservato;
- importo franchigia.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica (gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate).

art. 11 Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopra citati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta, eventuali denunce di sinistro e citazioni o notifiche di atti processuali) devono essere trasmessi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Società Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata nel raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

art. 12 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società ed il Contraente possono recedere dal contratto dandone comunicazione scritta a mezzo Raccomandata A.R. dall'una all'altra Parte, con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso..

art. 13 Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed gli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

art. 14 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

art. 15 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

art. 16 Broker incaricato

Alla Società Marsh S.p.A. è affidata, per l'intera durata dell'appalto, la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione potrà anche avvenire per tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che, qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale, impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art 55 del regolamento IVASS n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente essendo la stessa parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta.

art. 17 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge interne e comunitarie (art. 122 D.Lgs n. 175/95 e s.m.i.).

art. 18 Mediazione

La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell'esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all'adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell'Assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell' Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all'art. 5 comma 4 lettera 1) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla Controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l'istruzione del sinistro e garantisce, salvo giustificato motivo, la propria partecipazione all'incontro tra le Parti entro i termini previsti.

In accordo con il regolamento dell'Organismo prescelto, la Contraente garantisce la propria partecipazione, diretta oppure con l'assistenza o la rappresentanza di un legale scelto di comune accordo tra le Parti, i cui oneri sono posti a carico della Società ed inoltre si adopera per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell'Organismo prescelto.

La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge.

La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del comma 1 dell'art. 11. In caso di conciliazione la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi.

La proposizione della domanda di mediazione produce fra le Parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione.

Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società.

art. 19 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

art. 1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate distrutte o danneggiate, anche se di proprietà di terzi, da:

-)a incendio;
-)b fulmine;
-)c autocombustione;
-)d caduta corpi celesti e satelliti;
-)e implosione;
-)f bang sonico determinato dal superamento, da parte di aeromobili, del muro del suono;
-)g esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
-)h caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società indennizza altresì:

-)i i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, cedimenti, franamenti e smottamenti del terreno, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse;
-)j i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio.

art. 2 Eventi esclusi

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 C.C.) a indennizzare i danni causati:

-)a da atti di guerra, di insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
-)b da esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
-)c da dolo del Contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
-)d da danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto previsto espressamente incluso in garanzia nella presente polizza;
-)e da messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalla garanzia "Spese di demolizione e sgombero";
-)f dalle sole parti usurate, corrose o difettose, degli apparecchi e degli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio;
-)g da furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
-)h da terremoto, eruzioni vulcaniche, da inondazione, mareggiata e maremoto;
-)i da franamento, cedimento e smottamento del terreno.

art. 3 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

art. 3**Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti

menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

art. 4**Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

-)a direttamente dalla Società o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata: oppure a richiesta di una delle Parti;
-)b tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi, il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza, con dispensa dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito e se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

art. 5**Mandato dei Periti**

I Periti devono:

-)a indagare su circostanza, natura, causa e modalità del sinistro:
-)b verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi a suo carico;
-)c verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo "Determinazione del danno";
-)d procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio e demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo "Procedura per la valutazione del danno" i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di Perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

art. 6**Determinazione del danno (Valore a nuovo)**

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

-)a in caso di ricostruzione:
 - (i) per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
 - (ii) per la rete fognaria, l'acquedotto e la rete di illuminazione pubblica oltre che il costo di ricostruzione a nuovo s'intendono comprese anche le spese sostenute per scavi, sterri e reinterri;
 - (iii) per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
 - (iv) per le opere d'arte l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati nella "Scheda di Copertura"
-)b in caso di danno parziale: il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:

-)c relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un

attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.

- d) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- e) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art. 1908 C.C..
- f) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto alla condizione "Perdita delle pigioni o mancato godimento dei locali".
- g) per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro. Relativamente alle sole attività produttive si stimerà anche il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, anche se non ancora versati, purché dovuti. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.
- h) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni
- i) per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato nella "Scheda di Copertura". Se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque i) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque i) é consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

art. 7 Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde dal danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro (art. 1907 C.C.).

art. 8

Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

art. 9 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti all'art. 2, comma c – Eventi esclusi.

art. 10 Cose assicurabili a condizioni speciali

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;

-)b archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
-)c schede dischi, nastri, fili per macchine meccanografiche, ed elaboratori elettronici;
-)d modelli, stampi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
-)e quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi, e cose aventi valore artistico ed affettivo

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b) e d), qualora assicurate ai sensi del presente articolo, la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso, e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

GARANZIE COMPLEMENTARI

art. 1**Parificazione danni da incendio**

Fermo quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dal Contraente o da terzi allo scopo di impedire e arrestare l'incendio o i danni cagionati da altri eventi garantiti dalla presente polizza.

art. 2**Fenomeno elettrico**

La Società risponde dei danni materiali e diretti da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici (compresi elaboratori elettronici), apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. La Società non risponde dei danni:

-)a causati da usura o da carenza di manutenzione;
-)b verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;
-)c dovuti a difetti noti al Contraente all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 3**Esplosione e scoppi esterni esclusi ordigni esplosivi**

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni o scoppi verificatisi all'esterno dei locali assicurati per cause indipendenti dall'attività dichiarata in polizza.

art. 4 Indennità aggiuntiva a percentuale

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione in caso di sinistro, l' indennizzo calcolato per ciascuna partita presa separatamente, sarà maggiorato di un 10% a titolo di risarcimento per l'interruzione o intralcio dell'attività, fermo restando il limite di indennizzo per sinistro stabilito in polizza.

art. 5 Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivati da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito alla relativa Partita della presente Polizza.

L'assicurazione non comprende i danni:

-)a a cose che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti del Contraente o di terzi e dei mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
-)b di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

-)c il coniuge, i genitori, i figli del Contraente nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
-)d quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

Il Contraente deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente.

Il Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

art. 6**Rischio Locativo**

La Società, nei casi di responsabilità del Contraente a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e le norme di liquidazione da esse previste dei danni materiali e diretti cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causali con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dal Contraente, ferma l'applicazione della regola proporzionale alle Condizioni Generali di Assicurazione, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

art. 7**Onorari dei periti**

La Società rimborserà in caso di sinistro risarcibile a termini della presente polizza, le spese e/o onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

La presente garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 8 Onorari architetti, ingegneri, consulenti

Viene convenuto che gli importi assicurati alle partite fabbricati, macchinari ed impianti includono gli onorari degli architetti, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato da ogni rischio così assicurato su tali fabbricati, macchinari, impianti, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionale, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

La presente garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 9 Rottura di vetri e cristalli (a P.R.A.)

La Società risponde dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli, facenti parte di vetrine, porte finestre, tavoli etc. all'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto previsto all'articolo "Esclusioni".

Non sono compresi i danni avvenuti in occasione di rimozioni o lavori di straordinaria manutenzione nonché quelli alle lastre che non siano integre ed esenti da incrinature alla data di entrata in vigore della presente polizza.

La presente garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 10 Perdita delle pigioni o mancato godimento dei locali

Se i locali assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termine della presente polizza, l'assicurazione è prestata per i locali effettivamente appigionati, fino alla concorrenza dell'ammontare della pigione di un anno e per i locali occupati dal Contraente-Proprietario fino alla concorrenza della pigione di un anno presumibilmente ad essi relativa; in ambo i casi la pigione annua massima computabile non potrà superare 1/15 del valore che, rispetto a quello assicurato per il fabbricato, compete alle singole unità immobiliari.

Nessuna indennità spetta al Contraente per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo in locazione od occupazione dei locali ripristinati.

art. 11 Differenziale storico-artistico

Nella somma assicurata alla partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art. 8 della Sezione "Norme che regolano l'assicurazione Incendio" della presente polizza. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico. La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda di copertura.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi

al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

art. 12 Merci in refrigerazione

La Società risponde dei danni subiti da merci in refrigerazione a causa di:

-)a mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
-)b fuoriuscita del liquido refrigerante.

Conseguenti a:

-)c qualsiasi evento garantito nella presente polizza;
-)d accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione e distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.

Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 12 ore, il Contraente o l'Assicurato s'impegna in tal caso, a darne avviso alla Società con il mezzo più rapido disponibile.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto continuità non minore di 12 ore.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti.

art. 13 Colpa grave

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da eventi assicurati determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.

art. 14 Rovina ascensori e montacarichi

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi, compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

art. 15 Spese di demolizione e sgombero

La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza, nonché dell'ulteriore somma assicurata alla Partita 5 della Scheda di Copertura, sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero", indennizza:

-)a Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
-)b Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinari, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

art. 16 Implosione

Premesso che per implosione s'intende il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi, la Società risponde dei danni derivanti da "implosione" agli enti assicurati.

Sono esclusi i danni derivanti da usura, corrosione o difetti di materiale.

art. 17 Autocombustione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma).

art. 18 Cose assicurabili a condizioni speciali

Resta convenuto che le "Cose assicurabili a condizioni speciali" descritte all'art. 11 delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio, si intendono comprese in polizza e quindi in garanzia anche senza espressa dichiarazione e senza attribuzione di valore e senza applicazione della regola proporzionale.

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati ad oggetti d'arte, collezioni e raccolte con l'avviso che la perdita di un oggetto formante la raccolta o la collezione non corrisponde alla perdita raccolta o collezione.

La presente garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

EVENTI SPECIALI

art. 1 Urto veicoli

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto veicoli, in transito sulla pubblica via o all'interno dell'area della sede comunale purché non appartenenti al Contraente né a persona al suo servizio.

art. 2 Fumo

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

art. 3 Eventi socio-politici

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei costi necessari per ricostruire o riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati dai seguenti eventi: scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio.

La Società risponde:

-)a Dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio, causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
-)b Degli altri danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati e causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse e che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

Restando inteso che per terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto di od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa, si conviene tra le Parti che la Società ha facoltà di recedere da questa garanzia in qualsiasi momento con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione da parte della Contraente della relativa comunicazione da darsi a mezzo lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento.

In caso di recesso da questa garanzia, la Società rimborserà al Contraente la rata di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Qualora le persone di cui sopra occupino i fabbricati per oltre 15 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà i danni di cui al presente punto b) anche se verificatisi durante il suddetto periodo a meno che l'Assicurato non si sia adoperato presso le Autorità Competenti per ottenere lo sgombero dei fabbricati.

La Società indennizza altresì i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 40 m. da esse nonché i danni causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica o da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, condizionamento o di refrigerazione purché conseguenti ad evento indennizzabile.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

art. 4**Eventi atmosferici**

La Società risponde dei danni arrecati ai beni assicurati, compresi recinti, cancelli, alberi d'alto fusto, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea, da: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, vento, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia).

La Società non risponde:

-)a dei danni causati da:
 - (i) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - (ii) mareggiate e penetrazione di acqua marina;
 - (iii) formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti di sistemi di scarico;

- (iv) gelo e sovraccarico da neve;
 - (v) cedimenti, franamenti del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici di cui sopra.
- b) dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, grandine o altro attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;
 - c) dei danni subiti da:
 - (i) gru;
 - (ii) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - (iii) enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - (iv) baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
 - (v) serramenti, vetrate e lucernari in genere;
 - (vi) lastre in cemento amianto e manufatti in materia plastica, per effetto di grandine.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 5**Acqua condotta e liquidi in genere**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da: acqua condotta e liquidi condotti in genere a seguito di guasto, intasamento, traboccamento, rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento e simili al servizio di fabbricati e/o delle attività descritte in polizza.

La Società non risponde dei danni causati da umidità, stilloccidio, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione. La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 6**Ricerca guasti**

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta e liquidi condotti in genere a seguito di guasto accidentale degli impianti idrici, igienici, termici, pluviali o tecnici posti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi, indennizza anche le spese per la ricerca del guasto, per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri, nei pavimenti, nei piazzali nel quale il guasto accidentale si è verificato, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 7 Acqua piovana

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
- c) i danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie;

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 8 Rigurgiti acque di scarico

L'assicurazione è estesa al risarcimento dei danni diretti e materiali alle cose assicurate arrecati dal rigurgito delle acque di scarico (compreso il rigurgito di acqua piovana) e delle fogne verificatosi all'interno del fabbricato.

Restano in ogni caso esclusi dal risarcimento;

- a) i danni derivanti da gelo;
- b) i danni derivanti da errori di manovra o da mancata attivazione di congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idraulici o dei fabbricati in cui sono installati: i danni arrecati da umidità o stilloccidio;

-)c i danni verificatisi anche se solo indirettamente, in connessione con inonda/ioni o mareggiate: le spese per l'individuazione e l'accesso alla rottura che ha occasionato il sinistro e per tutte le correlative riparazioni.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 9 Gelo

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza diretta di gelo che provochi danni ai fabbricati oppure la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza purché l'attività svolta dagli impianti danneggiati dai gelo non siano state sospese per più di 24 ore antecedenti il sinistro.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 10 Dispersione liquidi

La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita di liquidi e fluidi di qualsiasi natura a causa di guasto o rottura accidentale di condutture o serbatoi, fissi o mobili, anche se di proprietà di terzi. S'intende equiparato alla dispersione di liquidi anche l'accidentale colaggio e fuoriuscita dei fluidi.

La Società non risponde dei danni:

-)a verificatisi in occasione di installazioni o riparazioni, collaudi, prove o modifiche delle condutture e dei serbatoi;
-)b causati da gelo.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 11 Danni consequenziali

La Società risponde dei danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ma subiti in "conseguenza" di questi eventi.

art. 12 Colaggio Attrezzature antincendio

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

-)a acqua o altre sostanze provenienti da qualsiasi attrezzatura antincendio;
-)b crollo, cedimento e caduta di serbatoi, loro elementi o altre parti dell'attrezzatura antincendio.

La Società non risponde:

-)c dei danni occorsi in occasione di: lavori di installazione, lavori di riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive dei locali protetti che coinvolgono in tutto o in parte l'attrezzatura antincendio;
-)d dei danni derivanti da gelo.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 13 Sovraccarico neve

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti compresi quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuti purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti direttamente provocato dal peso della neve.

La Società non risarcisce i danni causati:

-)a da valanghe e slavine;
-)b da gelo, ancorché conseguente a evento coperto della presente estensione di garanzia;
-)c ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
-)d ai fabbricati in corso di costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto; ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
-)e a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto e delle parti in seguite al sovraccarico di neve.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

EVENTI CATASTROFALI

art. 1 Terremoto

La Società, in deroga a quanto previsto dall'art. 1 delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio, risponde dei danni materiali e diretti compresi quelli da incendio esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 2 Grandine

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla grandine ai:

-)a serramenti, vetrate e lucernai in genere;
-)b lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

art. 3 Cedimento – smottamento del terreno

La Società , in deroga a quanto previsto dall'art. 1 delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio, risponde dei danni subiti dagli enti assicurati alle partite tutte in conseguenza di fenomeni quali smottamenti, franamenti, valanghe, slavine, cedimenti del terreno, caduta massi e mareggiate, comunque occasionati, purchè tali eventi non siano stati determinati da terremoto, nel qual caso la presente estensione sarà valida anche se il sopra citato evento sia stato determinato da "terremoto" ma soggetta agli stessi limiti di indennizzo e franchigie previste per la garanzia "terremoto". Inoltre La Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 4 Inondazioni, alluvioni e allagamenti

La Società, in deroga a quanto previsto dall'art. 1 delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio, risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli derivanti da incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazioni, alluvioni, allagamenti, esondazioni e danni da acqua in genere, compresi fango e corpi trasportati dall'acqua anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

-)a causati da umidità stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
-)b causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento od esondazione sugli enti assicurati;
-)c a enti mobili all'aperto (eccetto quelli che si trovassero all'aperto per natura e destinazione).

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

CONDIZIONI PARTICOLARI

art. 1 Deroga alla proporzionale

Relativamente alle partite 1,2 e 3, a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 15%.

Qualora tale limite del 15% dovesse risultare oltrepassato, il disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

art. 2 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - ai diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del C.C. verso persone delle quali il Contraente deve rispondere a norma di legge, i fornitori ed i clienti, nonché di Società controllate o partecipate e di Enti che siano emanazione del Contraente, purché il Contraente stesso, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

art. 3 Anticipo indennizzi

Il Contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull' indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00. L'acconto non potrà comunque essere superiore ad € 1.000.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, il Contraente potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

art. 4 Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione – Pagamento dell'indennizzo – a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per sinistro.

art. 5 Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove-uguali oppure equivalente per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- a) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - (i) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa non esistesse;
 - (ii) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui al punto che precede, determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
- b) Agli effetti delle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - (i) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;

- (jii) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - (jiii) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.
-)c In caso di coesistenza di più assicurati, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità, si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
-)d Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere anche su area diversa da quella nella quale si trovano le cose colpite purché da ciò non derivi aggravio per la Società e purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia o di quell' ulteriore lasso di tempo convenuto in funzione delle esigenze di ultimazione dei lavori.

Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

art. 6 Contiguità e vicinanze pericolose

Con riferimento al disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazioni, il Contraente è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di mt. 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

art. 7 Presenza di autoveicoli

Nei fabbricati assicurati possono venire ricoverati autoveicoli di proprietà del Contraente e di terzi.

Pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi dei suddetti autoveicoli devono intendersi ininfluenti ai fini della valutazione del rischio.

art. 8 Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

art. 9 Macchinari in riparazione

La garanzia viene estesa, relativamente a quanto assicurato alla partita "Patrimonio Mobiliare" ed a fronte degli eventi assicurati con la presente polizza, ai beni assicurati quando gli stessi sono temporaneamente rimossi dallo stabilimento oggetto della presente assicurazione, per riparazioni, pulizia, manutenzione, adattamento o per altri scopi simili. Tale estensione:

-)a non si applica se tali beni sono già assicurati per gli stessi eventi;
-)b non si applica nel caso di motoveicoli, autoveicoli o altri veicoli iscritti al P.R.A.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

art. 10 Dislocazione Patrimonio Mobiliare

Si prende atto che parte degli enti assicurati alla partita possono trovarsi ed ivi intendersi assicurati sino ad un massimo del 20% della somma assicurata con detta partita, presso depositi di terzi, laboratori di terzi, fiere, mostre in Italia ed all'Estero.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

art. 11 Determinazione e Regolazione del premio – Assicurazione con dichiarazione di valore

1. Il Contraente dichiara che le somme assicurate con la presente polizza costituenti le partite medesime sono corrispondenti alla valutazione effettuata da società di stima, con criteri indicati all' Art. 6 delle Norme che regolano l'assicurazione Incendio, della quale viene data copia dal Contraente alla Società Delegataria, con vincolo di riservatezza. Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.

2. Limitatamente alle partite sopraindicate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1 delle Condizioni particolari, salvo quanto previsto al comma b) del punto 3) che segue per le eccedenze di valore superanti il 30%.

Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata “stima accettata” agli effetti dell’art. 1908, II) comma del Codice Civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Convenzione per quanto riguarda il predetto Art. 7.

3. Le Parti si impegnano ad accettare le valutazioni risultanti dagli elaborati peritali ed a tradurli in “valori assicurati” come segue:

a) le valutazioni relative a fabbricati e/o macchinari già esistenti avranno automaticamente effetto retroattivo a partire dalla scadenza annuale immediatamente precedente, se i valori da esse risultanti saranno variati rispetto ai valori assicurati per ciascuna delle partite sopramenzionate;

b) le valutazioni relative a nuovi fabbricati e/o immissione di nuovi macchinari limitatamente alla parte che, al netto delle eventuali dismissioni, ecceda il 30% dei valori di assicurazione preesistenti, avranno invece effetto dal momento in cui verrà data comunicazione dal Contraente. Per la parte di valori non eccedente il 30% dei valori di assicurazione preesistenti, il Contraente non è obbligato a darne comunicazione alla Società ed i valori stessi resteranno coperti dall’assicurazione con effetto retroattivo come per la valutazione di cui al precedente comma a);

4. Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società Delegataria provvederà all’emissione di una apposita appendice per l’aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura del Contraente.

5. Con l’appendice di aggiornamento di cui al punto 4) si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui al punto 3)-a) e 3)-b), circa i quali il Contraente è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essa pertinente, ad eccezione della parte eventualmente eccedente il 30% di cui al punto 3)-b) che precede, per la quale, in assenza di copertura, non sarà dovuto premio di regolazione per il periodo trascorso.

La stessa procedura verrà utilizzata per l’aggiornamento e/o regolazione in caso di diminuzione dei valori rispetto ai valori di assicurazione preesistenti.

6. Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell’apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell’apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

art. 12 Indennizzo in mancanza di chiusa istruttoria

A parziale deroga di quanto indicato nelle Norme che regolano l’Assicurazione in generale, il Contraente ha diritto di ottenere il pagamento dell’indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l’importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia.

art. 13 Alienazione o diminuzione dei valori assicurati

In caso di alienazione o diminuzione dei valori assicurati, la riduzione del premio conseguente ai casi previsti dalle condizioni di polizza sarà immediata e la Società rimborserà al Contraente la corrispondente eventuale quota di premio anticipata e non consumata escluse le imposte.

art. 14 Prosieguo lavorazioni in assenza di perizia

Fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione riguardo alle disposizioni da adottare dal Contraente nella eventualità di un sinistro e specialmente fermo l’obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, è concesso all’Assicurato stesso di poter proseguire nella sua attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

art. 15 Universalità

Viene stabilito che, ad eccezione di quanto escluso alla voce Patrimonio Mobiliare, di quanto diversamente assicurato purché dei beni in leasing, se assicurati con polizza a contraenza del locatore finanziario, in caso di sinistro, tutto quanto si trova nell’ambito dei complessi, deve intendersi assicurato, compresi quindi gli enti di proprietà dei dipendenti.

Viene convenuto che, qualora in caso di sinistro, una determinata cosa od un determinato oggetto non trovassero collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita Patrimonio Mobiliare.

Il Contraente

.....

La Società

.....



PROT. N.

del

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE - ACQUISTI

LETTERA D'INVITO GARA

OGGETTO

Servizio assicurativo Incendio ed eventi complementari nell'interesse di Aster S.p.A.

Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 comma 14 D.Lgs. n. 50/2016: dott. Alessio Canepa n. fax 0105572779, posta certificata acquisticomge@postecert.it.

RUP: Avv. Laura Gilli

Il presente appalto soggiace alla convenzione sottoscritta tra la Prefettura, il Comune di Genova e le Società aderenti in data 18/09/2012 con atto a rogito Segretario Generale del Comune di Genova Dott. Vincenzo Del Regno Repertorio 67397, registrata il 25/09/2012 al n. n.14296 serie 1T, che ha istituito la Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova, prorogata in data 18.09.2014 e prorogata in ultimo in data 23.12.2015.

informazioni di carattere amministrativo: Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali – Settore Stazione Unica Appaltante Acquisti - Via Garibaldi 9 - Genova 16124 Tel. 010557-2778 2785- Fax 0105572279 segracquisti@comune.genova.it

TIPO DI PROCEDURA

In esecuzione della determinazione dirigenziale della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali- Acquisti n. 2017- , adottata in data , esecutiva dal , l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50: “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs. 19.04.2017 n.56, di seguito denominato Codice, al conferimento in appalto del Servizio assicurativo “Incendio ed eventi complementari” nell'interesse di Aster S.p.A.. Con la medesima determinazione dirigenziale si è stabilito di utilizzare, nella gestione della procedura di gara, la Piattaforma Telematica accessibile dalla pagina web <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/>, previa registrazione degli operatori economici invitati al portale, con le modalità e nei termini di seguito riportati.

Per la registrazione dell'operatore economico al portale si rimanda al documento “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti” scaricabile dalla pagina web <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/> sezione “Informazioni”, voce “Accesso area riservata”.

Una volta registrato, l'operatore invitato potrà procedere con la presentazione della propria offerta seguendo le istruzioni contenute nella “Guida per la presentazione di un'offerta telematica” scaricabile dalla pagina web <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/> sezione “Informazioni”, voce “Istruzioni e manuali”.

Il servizio in oggetto, per il quale Codesta Ditta è invitata a presentare la propria migliore offerta, è meglio descritto nel Capitolato d'Oneri allegato alla presente.

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. c), del D. Lgs. n. 50/16, secondo il criterio prezzo piu' basso.

Ai sensi degli artt. 23, comma 16 e 95 comma 10, del Codice, si specifica che si tratta di servizio assimilabile ai servizi di natura intellettuale.

IMPORTI E DURATA DELL'APPALTO

L'importo annuo del premio posto a base di gara, è pari ad € 15.000,00 comprensivo di imposte, oneri per interferenze pari a zero

Il contratto relativo al servizio predetto avrà durata dalle ore 24.00 del 31.12.2017 alle ore 24.00 del 31.12.2019.

Al Contraente è concessa la facoltà di richiedere il rinnovo per un'ulteriore annualità (vale a dire sino alle ore 24 del 31/12/2020) alle medesime condizioni economiche e normative, con lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza; in tal caso, la Società si impegna sin d'ora a rinnovare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali sino alle ore 24 del 31/12/2020.

È inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di consentire l'espletamento od il completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale.

Il contratto dovrà essere eseguito alle condizioni ed obblighi indicati nel Capitolato d'oneri .

BROKER INCARICATO

Alla Società Marsh S.p.A. è affidata, per l'intera durata dell'appalto, la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

La remunerazione del broker, in misura pari al 1,29% del premio imponibile, è a carico della Società aggiudicataria. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. La remunerazione del Broker, non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente essendo la stessa parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta.

CODICE IDENTIFICATIVO GARA

Il numero di C.I.G. (Codice identificativo gara) attribuito al presente appalto dalla procedura SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare) attivata sul sito www.avcp.it : 72725477A2

DUVRI

Si evidenzia che in base alla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e alla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture la C.A. ritiene, in relazione al presente appalto di non dover redigere il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) ai fini e ai sensi dei commi 3-3bis- 3ter dell'art. 7 del D.Lgs. 626/94 come modificato dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Il servizio sarà regolato dai seguenti documenti:

- Capitolato Speciale;
- La presente lettera d'invito;
- Prescrizioni contrattuali
- Decreto Legislativo n. 50/2016

Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti di cui all'art. 45 del Codice, ed in particolare le compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l'offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005.

I soggetti con sede in stati diversi dall'Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80 comma 5 del codice è vietata la partecipazione alla gara da parte di soggetti che si trovino in una situazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, per i quali si accerti che la situazione di controllo o la relazione comporti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo con continuità aziendale vale quanto disposto all'art. 110 commi 3,4,5 e 6 del codice.

Tutti i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del codice e meglio dettagliati nell'apposito FACSIMILE DICHIARAZIONI n. 1 allegato al presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del codice è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o coassicurazione, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI E CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI ai sensi dell'art. 48 del Codice.

Le Imprese concorrenti possono partecipare, ai sensi dell'art. 45, comma 2 lettere d) ed e) del codice, oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo di imprese oppure in costituendo consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del codice.

Si ribadisce che i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del codice devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna delle Imprese raggruppate/consorziate.

Le Imprese che intendono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o costituendo consorzio ordinario di concorrenti dovranno produrre, singolarmente le dichiarazioni di cui al FACSIMILE DICHIARAZIONE n.1 sopra citato, nonché congiuntamente scrittura privata secondo il "FAC – SIMILE DI SCRITTURA PRIVATA" da cui risulti tale intendimento, con espressa indicazione dell'impresa designata capogruppo e mandataria nonché specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

I requisiti speciali richiesti di cui all'art. 83 del codice nonché all'allegato XVII al medesimo codice dovranno essere posseduti dal raggruppamento/consorzio secondo le modalità meglio evidenziate successivamente fermo restando che la capogruppo dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, da tutte le Imprese che faranno parte del raggruppamento o del costituendo consorzio ordinario di concorrenti.

ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI CONSORZI DI CUI ALL'art. 45 COMMA 2 LETT. B) E C) DEL CODICE.

Sono ammessi a partecipare alla gara anche i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del codice, con la specificazione che il consorzio dovrà indicare, ai sensi dell'art. 48 comma 7 del codice, quali, tra le imprese facenti parte del consorzio, eseguiranno le prestazioni oggetto del presente appalto; a queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualunque altra forma, alla presente gara.

Ai sensi del comma 7 bis dell'art. 48 del codice è consentito per le ragioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata a eludere in tale sede la mancanza di un requisito in capo all'impresa consorziata.

Sia il Consorzio che la/e Consorziate/e indicata/e quale esecutrice/i della prestazione in caso di aggiudicazione, dovranno produrre **singolarmente le attestazioni e le dichiarazioni di cui al FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 allegato al presente disciplinare.**

Tali consorzi sono invitati ad allegare copia dello Statuto.

Trova applicazione quanto prescritto dall'art. 47 del codice.

In particolare si rammenta che i consorzi stabili, ai fini della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47 comma 2 del codice.

ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE CON AVVALIMENTO ai sensi dell'art. 89 del codice

I concorrenti, singoli o raggruppati di cui all'art. 45 del codice, potranno soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. b) e c) del codice, necessari per la partecipazione alla gara, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'art. 89 del medesimo codice.

A tal fine i concorrenti dovranno produrre, nell'ambito del **FAC SIMILE DICHIARAZIONI n.1 le dichiarazioni di cui al predetto art. 89 comma 1** ed inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa, l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente e della Stazione appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

L'impresa ausiliaria dovrà rendere, a sua volta, espresse dichiarazioni di cui all'articolo 89 comma 1 contenute nel "Modulo Ausiliaria" allegato al presente disciplinare.

In particolare il contratto di avvalimento dovrà essere espresso in forma scritta, e contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria—per tutta la durata dell'appalto nonché dell'onerosità o meno della prestazione.

Si precisa che più concorrenti non potranno avvalersi della stessa impresa ausiliaria e che l'impresa ausiliaria ed il concorrente avvalente non possono partecipare contemporaneamente alla presente gara.

L'impresa ausiliaria sarà soggetta alla dimostrazione del possesso del requisito messo a disposizione dell'impresa avvalente.

L'inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti capoversi comporta l'esclusione dalla gara.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

ISTRUZIONI IN CASO DI CESSIONE D'AZIENDA O DI RAMO D'AZIENDA, TRASFORMAZIONE, INCORPORAZIONE O FUSIONE E/O SCISSIONE

Nel caso in cui la Società concorrente vanti la propria capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale e la stessa derivi da una cessione o affitto d'azienda, o di ramo d'azienda, trasformazione, incorporazione o fusione e/o scissione, e comunque nel caso in cui tali atti siano stati effettuati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, il concorrente è invitato ad includere tra i documenti richiesti per l'ammissione alla gara, copia autentica dell'atto concernente le modificazioni avvenute.

ULTERIORI ISTRUZIONI in caso di COASSICURAZIONE ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile

Le Imprese che intendono partecipare alla gara in coassicurazione, dovranno produrre, a pena di esclusione, fatto salvo quanto infra prescritto ai sensi dell'art. 83 comma 9 del codice, singolarmente le dichiarazioni di cui al FAC-SIMILE DICHIARAZIONE n.1 sopra citato, la cauzione provvisoria con le modalità infra citate, nonché congiuntamente scrittura privata secondo il FAC - SIMILE "COASSICURAZIONE" da cui risulti tale intendimento, con espressa indicazione delle Società designate delegataria e delegante/i.

Si ribadisce che i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del codice devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna delle Imprese in coassicurazione.

I requisiti speciali dovranno essere posseduti secondo quanto indicato al successivo articolo 3).

La garanzia provvisoria deve essere necessariamente intestata, a pena d'esclusione, fatto salvo quanto infra prescritto ai sensi dell'art. 83 comma 9 del codice, sia all'impresa delegataria designata, sia alla/ delegante/i, ossia a tutte le Società.

In caso di coassicurazione l'Impresa delegataria non potrà prestare garanzia per una quota di rischio inferiore al 50%.

L'offerta congiunta sarà sottoscritta, a pena d'esclusione, da tutte le imprese che partecipano in coassicurazione.

Una stessa impresa potrà presentare una sola offerta, o a titolo individuale oppure come partecipante in coassicurazione.

DIVIETO DI SUBAPPALTO

Considerata la natura dell'appalto non è ammesso il subappalto

REQUISITI DI AMMISSIONE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

I concorrenti per essere ammessi alla presente gara, oltre ad essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno possedere:

A) Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, coassicurazione o altre forme di associazione come sopra riportate il presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando);

B) dichiarazione attestante di aver realizzato, nel triennio 2014/2015/2016, una raccolta premi nel Ramo Danni pari ad almeno € 100.000.000,00.

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, coassicurazione o altre forme di associazione come sopra riportate il presente requisito dovrà essere posseduto dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50% e da ciascuna mandante, consorziata o coassicurata, nella misura minima del 25%, fermo restando che la Capogruppo Mandataria, una Consorziata o la Compagnia Delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51% in caso di due soli soggetti raggruppati, consorziati o coassicurati) rispetto a ciascuna Mandante, alle altre Consorziate o alle Compagnie Deleganti).

oppure, in alternativa

possesto di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l'indicazione della società specializzata che lo ha attribuito

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese coassicurazione e di consorzio, il presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando);

C) dichiarazione attestante di aver prestato il servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno n° 3 (tre) destinatari pubblici o privati nel triennio 2014/2015/2016.

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, coassicurazione o altre forme di associazione come sopra riportate il presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando)

L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, da tutte le Imprese che fanno parte del costituendo raggruppamento o del costituendo consorzio ordinario di concorrenti.

Inoltre dovranno, a pena di esclusione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, presentare la seguente documentazione:

1) FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 allegato alla presente lettera di invito, da riprodurre in carta semplice, singolarmente per ogni impresa, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente. I concorrenti dovranno inserire tutte le dichiarazioni e i dati richiesti.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000.

1A) Le dichiarazioni di cui ai punti A.1) e A.2) secondo il **FAC SIMILE DICHIARAZIONI ALL. 1 BIS** allegato alla presente lettera d'invito dovranno essere rese, fatto salvo quanto infra prescritto ai sensi del predetto art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, i membri del consiglio d'amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di direzione o di controllo ed il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci se trattasi di altro tipo di società o consorzio, nonché da tutti i direttori tecnici o preposti o responsabili tecnici.

In alternativa il legale rappresentante sottoscrittore dell'offerta potrà effettuare, qualora ne abbia piena conoscenza, le dichiarazioni sostitutive di cui sopra ai sensi dell'art. 47 comma 2 del DPR 445/2000 per conto degli altri soggetti obbligati e precedentemente elencati.

In ottemperanza al disposto dell'art. 83, comma 9, del Codice, si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di SOCCORSO ISTRUTTORIO. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

“PASSOE” di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità e successivo aggiornamento avvenuto con Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016.

Si evidenzia che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico professionale e economico finanziario per la partecipazione a gara è acquisita, fino

all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81, comma 2, del Codice, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, e che la stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti sopra indicati esclusivamente attraverso il sistema AVCPASS, reso disponibile da AVCP con la suddetta delibera attuativa. Conseguentemente tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui sopra.

NOTA BENE Il "PASSOE" dovrà essere prodotto da tutte le singole imprese facenti parte di un R.T.I. o di un consorzio (costituendi o già costituiti) e da tutte le imprese per le quali il Consorzio concorre (nel caso di Consorzio di cooperative e di Consorzi stabili).

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, consorzi) ovvero di partecipare in più di un RTI o consorzio, pena l'esclusione dalla gara dell'impresa medesima e dei RTI o Consorzi nei quali l'impresa partecipa.

Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti, a seguito di specifica istruttoria, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

PROCEDURA

Capitolato SPECIALE e prescrizioni contrattuali

Si ricorda che il Capitolato Speciale d'Appalto è reperibile al link <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/>, all'interno della presente procedura di gara, pubblicata nell'Area Riservata dell'Impresa

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

L'operatore economico concorrente dovrà presentare la seguente documentazione esclusivamente tramite il portale <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/>, accedendo alla propria Area Riservata per disporre delle funzionalità utili alla presentazione dell'offerta. Per predisporre e inviare correttamente la propria offerta l'Impresa dovrà seguire le istruzioni riportate nella "Guida per la presentazione di un'offerta telematica", consultabile al link <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/>, alla voce Informazioni - Istruzioni e Manuali

BUSTA TELEMATICA N.1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

In una prima busta dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 83, comma 9, del Codice, i seguenti documenti:

1. il FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n.1;
2. eventuale/i FAC-SIMILE/I DICHIARAZIONI n. 1-BIS;
3. gli altri documenti richiesti in caso di partecipazione in costituendo o costituito R.T.I./Consorzio ordinario, di Consorzio o di ricorso all'Avvalimento o Coassicurazione
4. eventuale copia della procura (generale o speciale)
5. PASSOE
6. Eventuale documentazione a comprova dei requisiti speciali richiesti ed il/i FAC-SIMILE/I DICHIARAZIONI n. 1BIS

Ai fini della compilazione del FAC SIMILE DICHIARAZIONI 1, si precisa che dovranno essere rese, fatto salvo quanto disposto dall'art. 83, comma 9, del Codice le dichiarazioni di cui alle lettere:

A.1.), A.2) A.3.) solo qualora esistano soggetti cessati nell'anno antecedente la data di trasmissione della presente lettera di invito, **D)** da rendersi solo in caso di **CONSORZI** di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice

Si precisa che l'omissione nella scelta tra l'opzione proposta alle dichiarazioni **A.2) – A.3)**, se dovuta, **equivale alla mancanza della dichiarazione a essa riferita.**

Le dichiarazioni di cui al punto A.1) e A.2) del modulo **FAC SIMILE DICHIARAZIONI n. 1** allegato alla presente lettera di invito dovranno essere rese dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri, oltre che in proprio (per sé), anche per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3 del Codice. A tal fine si precisa che il concorrente dovrà indicare il nominativo, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica dei sopra citati soggetti e in particolare:

- del titolare, se si tratta di impresa individuale,
- del/i socio/i, in caso di società in nome collettivo,
- del/i socio/i accomandatario/i se trattasi di società in accomandita semplice,
- di tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del socio unico, persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società o consorzio,
- del/i direttore/i tecnico/i o preposto/i.

Al fine di consentire la corretta applicazione della citata norma, vedasi anche il comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del 26.10.2016.

Rimane comunque in facoltà del concorrente far rendere le predette dichiarazioni direttamente dagli interessati secondo il **FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 BIS** allegato alla presente lettera di invito.

Si sottolinea, inoltre, che il motivo di esclusione di cui al comma 2 dell'art. 80 del Codice, e la relativa dichiarazione contenuta nel punto A.1) del predetto modulo **FAC SIMILE DICHIARAZIONI n. 1**, devono essere riferiti anche a tutti i soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

Le dichiarazioni di cui ai punti A.1) e A.2) del modulo **FAC SIMILE DICHIARAZIONI n. 1** allegato alla presente lettera di invito.

Le dichiarazioni di cui ai punti **A.1) e A.2)** del modulo **FAC SIMILE DICHIARAZIONI n. 1** allegato al Disciplinare dovranno essere rese dal legale rappresentante anche per i soggetti cessati dalle predette cariche nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara. Sono equiparati ai cessati i soggetti che hanno ricoperto le cariche di cui sopra nelle società oggetto di trasformazione, fusione, anche per incorporazione, scissione e/o nelle società che cedono o affittano rami di azienda.

BUSTA TELEMATICA n.2 : Offerta economica

In tale seconda busta dovrà essere inserito, **a pena di esclusione**:

Il documento contenente l'offerta economica allegato con la denominazione "Scheda Offerta Economica", firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Impresa oppure, in caso di costituendo R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti o Coassicurazione, da tutti i rappresentanti delle Imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi o Coassicurarsi

Tale documento dovrà essere reso legale tramite l'apposizione di marca da bollo del valore corrente, ovvero allegando la ricevuta dell'avvenuto pagamento tramite presentazione del mod. F24, il tutto scansionato e firmato digitalmente e caricato sulla piattaforma

L'aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida, fatta salva l'applicazione dell'art. 95, comma 12, del Codice, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

L'offerta telematica, formata secondo le istruzioni di cui sopra, dovrà essere caricato nella Piattaforma Telematica, **entro il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 12:00 del giorno 2017.**

Oltre tale termine perentorio non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva alla precedente.

Non è prevista, a pena di inammissibilità, la presentazione dell'offerta attraverso mezzi diversi (PEC o altro) dalla Piattaforma Telematica di cui alla presente lettera di invito.

TUTTI I DOCUMENTI CARICATI DALLE IMPRESE NELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DOVRANNO ESSERE FIRMATI DIGITALMENTE, PENA ESCLUSIONE DELL'OFFERTA (FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO EX ART. 83, COMMA 9, DEL CODICE).

Si precisa che l'offerta è vincolante per il termine di **180 (centottanta) giorni** dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La seduta pubblica della presente procedura si terrà alle **ore** del giorno **2017** in una delle sale del palazzo del Comune, posto in Via Garibaldi 9 2° piano.

Il seggio di gara, nel giorno fissato per la seduta pubblica, nel corso della medesima, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, procederà alla verifica della correttezza formale della documentazione e dei plichi contenenti le offerte.

Saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle società partecipanti alla gara (legali rappresentanti, procuratori, delegati).

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non superano le verifiche di cui sopra.

Il seggio di gara esclude i concorrenti in caso di irregolarità essenziali non sanabili, consistenti in carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Non sono inoltre sanabili e comportano l'esclusione le irregolarità afferenti l'offerta.

Il RUP, ai sensi del comma 2, lettera e) dell'art. 97 del Codice, all'atto dell'insediamento del seggio di gara e in seduta pubblica, sorteggia un coefficiente tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9. Sempre in seduta pubblica e comunque prima dell'apertura delle offerte economiche, si procederà al sorteggio di uno dei metodi di cui al comma 2 dell'art. 97 del Codice

Le eventuali successive sedute pubbliche che si rendessero necessarie verranno di seguito comunicate tramite Posta Elettronica Certificata, ai sensi dell'art 52, comma 1, del Codice.

Fermi restando i divieti e i differimenti di cui all'art. 53 del Codice, è possibile la visione e l'estrazione di copia degli atti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione degli stessi ai quali si intenda accedere.

Si rende noto, infine, che attraverso la Piattaforma Telematica, accedendo all'Area Riservata, sarà possibile assistere in tempo reale, all'esito della verifica della documentazione amministrativa, a tutte le altre operazioni di gara, sino alla formulazione della proposta di aggiudicazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta s'intendono accettati da parte dei concorrenti tutti gli oneri, atti e condizioni della presente lettera di invito, del Capitolato Speciale

Nei confronti del concorrente primo in graduatoria, la stazione appaltante procederà a richiedere di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall' ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.; pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass.

Qualora la predetta documentazione non venga fornita, ovvero qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, ai sensi dell'art. 94 del Codice non si procederà all'aggiudicazione nei confronti del primo in graduatoria e si procederà alla verifica del possesso dei requisiti nei confronti del concorrente che segue in graduatoria.

L'aggiudicatario, ha l'obbligo di produrre la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto (cauzione definitiva, e ogni altro documento propedeutico) entro e non oltre il termine comunicato dalla Direzione

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare i dati relativi al conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 in quanto applicabile, nonché i dati relativi alle persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto comprensive del Codice Fiscale.

L'impresa aggiudicataria si deve impegnare a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 in quanto applicabile, pena la risoluzione del contratto. Tali obblighi gravano anche sui subappaltatori e subcontraenti.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante ed i concorrenti avverranno ai sensi dell' articolo 76 del Codice; in particolare la Stazione Appaltante provvederà a comunicare l'aggiudicazione a tutti gli offerenti, nonché eventuali esclusioni.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria.

PROCEDURE DI RICORSO – avanti il T.A.R. LIGURIA - Via dei Mille 9 - 16147 GENOVA - tel. 0103762092, entro i termini di legge. **PROCEDURE DI RICORSO** – nanti il T.A.R. LIGURIA - Via dei Mille 9 - 16147 GENOVA - tel. 0103762092, entro i termini di legge.

Con la presente lettera codesta Impresa è formalmente invitata a concorrere alla procedura negoziata di cui all'oggetto.

IL DIRIGENTE
(Dott. Alessio Canepa)
(firmato digitalmente)

FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 (in carta semplice)

Stazione Unica Appaltante del Comune di GENOVA

Il Sottoscritto _____ nato a _____ il ___/___/___ nella sua qualità di _____ e come tale in rappresentanza dell'impresa _____ con sede legale in _____ Via _____ CAP _____ Sede operativa in _____ Via _____ CAP _____ codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _____ numero telefonico _____ e numero fax _____ indirizzo recapito corrispondenza _____ indirizzo e-mail _____,

CHIEDE

di partecipare alla presente procedura di gara in qualità di (*barrare l'ipotesi che interessa*):

- Impresa singola [art. 45 comma 2 lettera a) del Codice];
- Componente di **costituendo** raggruppamento d'impresе o **costituendo** Consorzio ordinario d'impresе [art. 48 comma 8 del Codice];
- Raggruppamento d'impresе o Consorzio ordinario, costituito [art. 45 comma 2 lettere d) – e) del Codice];
- Consorzio stabile [art. 45 comma 2 lettera c) del Codice];
- Consorzio di produzione e lavoro o tra impresе artigiane [art. 45 comma 2 lettera b) del Codice];
- Aggregazione d'impresе aderente a contratto di rete [art. 45 comma 2 lettera f) del Codice];
- Aderente a contratto di Gruppo Europeo [art. 45 comma 2 lettera g) del Codice];
- Consorziata esecutrice per conto di Consorzi di cui all'art. 45 c. 1 lett. b) e c) del Codice
- Delegataria/coassicuratrice (*indicare il ruolo rivestito*) in Coassicurazione [art. 1911 del Codice Civile]

e, conscio della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76,

ATTESTA CHE

A.1) nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice di cui infra, **NON** sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo Decreto.

A.2) (obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario):

nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice ed infra indicati **NON** è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della

pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105 comma 6 del codice, per uno dei reati di cui all'art. 80 comma 1 lettere a), b), b-bis), c) d), e), f) e g) del codice

(oppure)

pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per il/i seguente/i reato/i:

.....
.....*

ed avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, ovvero riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o di cui al comma 5 e precisamente: *(esplicitare la fattispecie)*

.....
..... abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, ed abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, così come risulta da seguenti mezzi di prova:

.....**

* *(In caso affermativo indicare: la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'art. 80, comma 1, lettere da a) a g) del Codice e i motivi di condanna; i dati identificativi delle persone condannate; la durata della pena accessoria, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna)*

** *(In caso affermativo indicare: 1) se la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato; 2) se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a diciotto mesi; in caso affermativo per le ipotesi 1) e/o 2), indicare se i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 hanno risarcito interamente il danno o si sono impegnati formalmente a risarcire il danno, se, per le ipotesi 1) e 2), l'O.E. ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati; in caso affermativo elencare la documentazione pertinente)*

A.3) (dichiarazione obbligatoria qualora esistano soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In tal caso riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario)

per quanto a propria diretta conoscenza nelle situazioni suddette di cui all'art. 80 comma 1 del codice non si trova neppure alcuno dei soggetti cessati dalla carica, che abbiano ricoperto funzioni di cui al comma 3 dell'art. 80 del codice nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

(oppure)

l'Impresa, in presenza di soggetti cessati dalla carica che abbiano esercitato le funzioni di cui al comma 3 dell'art. 80 del codice nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e che abbiano riportato condanne di cui all'art. 80 comma 1, per i quali non possa trovare applicazione il comma 7 dell'art. 80 del codice, si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata adottando i seguenti atti:

B) - l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto elencate all'art. 80 del codice commi 4 e 5

B-bis) ai sensi dell'art. 2359 del codice civile l'impresa si trova in una situazione di controllo con

.....
(compilare solo qualora sussista una situazione di controllo con altra impresa);

B-ter) ai sensi della lettera m) del comma 5 dell'art. 80 del Codice l'impresa ha presentato offerta in modo autonomo, senza che la stessa possa essere riconducibile o imputabile a un unico centro decisionale;

C) l'assenza di sanzioni che comportino al momento di presentare offerta l'incapacità del legale rappresentante dell'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione per aver emesso assegni bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista, come risultante dall'Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari – di cui all'art. 10 bis della Legge 15/12/1990 n. 386 e s.m.i.;

D) (Attestazione aggiuntiva da rendersi in caso di CONSORZI di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del codice

dichiara:

- che in caso di aggiudicazione le prestazioni saranno eseguite dalla/e seguente/i Consorziata/e che **NON** partecipa/partecipano, pena l'esclusione, sia del consorzio che della/e consorziata/e, in alcuna _____ altra _____ forma _____ al _____ presente procedimento _____

- che _____ le _____ Società/Imprese _____ Consorziato/e _____ sono _____ le seguenti: _____

E) (Attestazione aggiuntiva da rendersi pena l'esclusione in caso di AVVALIMENTO ex art. 89 del codice)

- che intende qualificarsi alla presente gara, utilizzando i seguenti requisiti

relativi all'Impresa ausiliaria _____ (indicare nominativo impresa, _____ con sede legale in _____ Via _____ CAP _____ codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _____ numero telefonico _____ e numero fax _____)

e di essere a conoscenza che, se trattasi di avvalimento di titoli di studio o di esperienze professionali pertinenti forniti dall'impresa ausiliaria, l'avvalimento potrà operare solo nel caso in cui quest'ultima esegua direttamente le prestazioni per le quali svolge tale ruolo di ausiliaria

F) che non sussiste alcuna delle ulteriori seguenti cause di esclusione dalle gare o dalla possibilità di contrarre con le pubbliche amministrazioni:

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 44 comma 11 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero");

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'articolo 41 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 ("Codice delle pari opportunità tra uomo e donna");

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento");

- l'impresa non è incorsa nel divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione per tre anni di cui

al comma 16-ter dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 (I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri).

- **(barrare una delle opzioni che seguono):**

di non avere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 comma 1 del D.L. 78/2010 e s.m.i., così come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti "black list", elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 4/5/1999 e nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/11/2001;

di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti "black list", ma di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37.

- **(barrare una delle opzioni che seguono):**

di non aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto;

di aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto, ma che tale partecipazione non costituisce causa di alterazione della concorrenza, ed a tal fine, a comprova, dichiara quanto segue:.....

G) di essere iscritta, per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara, al Registro delle Imprese (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) o, in caso di cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, di essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice dei Contratti

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o altra forma di associazione il presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando)

H) Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, coassicurazione o altre forme di associazione come sopra riportate il presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando);

I) di aver realizzato, nel triennio 2014/2015/2016, una raccolta premi nel Ramo Danni pari ad almeno € 100.000.000,00.

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, coassicurazione o altre forme di associazione come sopra riportate il presente requisito dovrà essere posseduto dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50% e da ciascuna mandante, consorziata o coassicurata, nella misura minima del 25%, fermo restando che la Capogruppo Mandataria, una Consorziata o la Compagnia Delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51% in caso di due soli soggetti raggruppati, consorziati o coassicurati) rispetto a ciascuna Mandante, alle altre Consorziate o alle Compagnie Deleganti).

oppure, in alternativa

di possedere di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l'indicazione della società specializzata che lo ha attribuito

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese coassicurazione e di consorzio, il presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando);

C) di aver prestato il servizio oggetto a favore di almeno n° 3 (tre) destinatari pubblici o privati nel triennio 2014/2015/2016.

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, coassicurazione o altre forme di associazione come sopra riportate il presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando)

DICHIARA INOLTRE

1) - di aver preso esatta conoscenza, con riferimento a ciascun lotto per il quale partecipa, di tutte le condizioni espresse nel bando di procedura aperta e di **approvare specificatamente** il contenuto di tutti gli articoli del Capitolato Speciale d'appalto, del Disciplinare di Gara nonché dello schema di polizza che accetta incondizionatamente, nonché di tutte le circostanze generali che possono aver influito sulla determinazione del prezzo che si accetta, compresi gli oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, gli oneri derivanti dall'applicazione delle misure previste dal D.Lgs. 81/2008 e di aver esaminato gli stessi;

2) - di aver preso atto che il mancato versamento delle spese di contratto, come pure la mancata presentazione della cauzione definitiva, potrà comportare la decadenza dell'aggiudicazione, con le conseguenze in relazione ai danni, e di obbligarsi altresì, in caso di aggiudicazione, al pagamento delle spese di pubblicità legale (sia sui quotidiani che sulla G.U.R.I. ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016), le quali ultime ammontano in via di larga massima e salvo conguaglio ad Euro

3) - di aver provveduto **SE TENUTI** -

- alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione da comprovarsi successivamente mediante idonea documentazione;

- di aver proceduto alla nomina del medico competente nella persona del Dottor _____ e che lo stesso ha effettuato la sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'Impresa, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

- di aver provveduto all'informazione ed alla formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., da comprovarsi successivamente mediante copia del relativo attestato

- di aver proceduto alla nomina dell'addetto alla prevenzione antincendio, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, e che lo stesso ha frequentato il relativo corso di formazione.

4) - che l'ente **eventualmente** competente per il rilascio della certificazione di ottemperanza alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i., (lavoro disabili) è con sede in Via tel. e che la dimensione aziendale ai fini del computo dei dipendenti per l'applicazione della Legge n.68/1999 è:

- non è assoggettata agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/99 in quanto

5) - che il titolare, se si tratta di impresa individuale, il/i socio/i, in caso di società in nome collettivo, il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice, i membri del consiglio d'amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio è/sono:

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____

_____ Il _____ residente in _____
Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____
_____ Il _____ residente in _____
Codice Fiscale _____

- che la carica di direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i è / sono:

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____
_____ Il _____ residente in _____
Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____
_____ Il _____ residente in _____
Codice Fiscale _____

– che i **soggetti eventualmente cessati dalla carica** nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando sono i seguenti:

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____
_____ Il _____ residente in _____
Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____
_____ Il _____ residente in _____

6) che le posizioni aziendali sono:

posizione/i assicurativa INPS sede di _____ Matricola
Azienda _____
- posizione/i assicurativa INAIL sede di _____ Codice
Ditta _____

che il C.C.N.L. applicato è: _____

- **con dimensione aziendale:** da 0 a 5 da 6 a 15 da 16 a 50 da 51 a 100 oltre 100

e che trattasi di (**barrare una delle opzioni che seguono**):

///media impresa(meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un bilancio inferiore a 43 milioni di euro);

///piccola impresa(meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro)

/// micro impresa(meno di 10 dipendenti e un fatturato - la quantità di denaro ricavato in un periodo specifico - o bilancio - un prospetto delle attività e delle passività di una società - annuo inferiore ai 2 milioni di euro);

7) che, in caso di aggiudicazione la persona alla quale spetterà la rappresentanza della Società offerente, per tutte le operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente appalto, sino all'estinzione di ogni rapporto con il Comune di Genova è il Signor _____ (Legale Rappresentante) mentre le prestazioni oggetto del presente appalto verranno eseguiti sotto la personale cura, direzione e responsabilità del Signor _____

8) - di **comunicare** che l'indirizzo di posta certificata è il seguente: _____.

9) di essere edotto che l'affidamento sarà risolto di diritto, in conseguenza di procedure concorsuali, o in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura a

carico del primo in graduatoria, dell'aggiudicatario, o del contraente;

10) di impegnarsi, se aggiudicatario, a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza;

11) di essere edotto che l'inosservanza degli impegni di comunicazione di cui sopra integra una fattispecie di inadempimento contrattuale consentendo ai committenti di chiedere anche la risoluzione del contratto di appalto, e che comunque gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria;

12) di accettare di essere sottoposto ad eventuali verifiche antimafia;

13) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a dare immediata comunicazione ai committenti e alla Prefettura delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

14) di non essersi accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

15) di rispettare la complessiva disciplina inerente la sicurezza sul lavoro di cui, in particolare, al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e al D.M. 10 marzo 1998.

16) di essere edotto che il committente potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora emerga, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.

17) di essere edotto che nel contratto sono inserite le clausole di legalità di cui ai precedenti punti 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) e 16).

Data _____

**IL RAPPRESENTANTE
O IL PROCURATORE DELLA SOCIETÀ**

Allegare ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. fotocopia del documento di identità del firmatario.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1BIS (in carta semplice)

reso singolarmente a cura de

- il titolare, se si tratta di impresa individuale,
- il/i socio/i, in caso di società in nome collettivo
- il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice
- i membri del consiglio d'amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, , **ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri** di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o **di controllo**, il socio unico, persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di, quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio
- il/i direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i
- i cessati dalle cariche sopra indicate, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, qualora reperibili.

Stazione Unica Appaltante
del Comune di **GENOVA**

Il Signor _____ nato a _____ il ___/___/___ codice fiscale:
_____ nella sua qualità di _____ dell'impresa
_____ con sede in _____ Codice Fiscale e/o Partita
I.V.A. _____

consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76

ATTESTA CHE

A.1) nei propri confronti **NON** sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo Decreto.

A.2) (obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario):

nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice ed infra indicati **NON** è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105 comma 6 del codice, per uno dei reati di cui all'art. 80 comma 1 lettere a), b), b-bis), c) d), e), f) e g) del codice

(oppure)

pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per il/i seguente/i reato/i:

.....
.....*

ed avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, ovvero riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o di cui al comma 5 e precisamente: *(esplicitare la fattispecie)*

.....
..... abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, ed abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, così come risulta da seguenti mezzi di prova:

.....**
* *(In caso affermativo indicare: la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'art. 80, comma 1, lettere da a) a g) del Codice e i motivi di condanna; i dati*

identificativi delle persone condannate; la durata della pena accessoria, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna)

*** (In caso affermativo indicare: 1) se la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato; 2) se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a diciotto mesi; in caso affermativo per le ipotesi 1) e/o 2), indicare se i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 hanno risarcito interamente il danno o si sono impegnati formalmente a risarcire il danno, se, per le ipotesi 1) e 2), l'O.E. ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati; in caso affermativo elencare la documentazione pertinente)*

data _____

FIRMA _____

Allegare ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di identità del firmatario.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo

**FAC – SIMILE DI “SCRITTURA PRIVATA” COSTITUENDO R.T.I./CONSORZIO
ORDINARIO**

Spett.le Stazione Unica Appaltante
del Comune di Genova

**OGGETTO: AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA
ASSICURATIVA INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI NELL'INTERESSE DI
ASTER SPA**

L'anno _____ il giorno _____, i sottoscritti¹:

⇒ Signor _____ nato a _____ il ___/___/___ nella sua qualità di
_____ e come tale legale rappresentante dell'impresa _____
con sede in _____ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _____

⇒ Signor _____ nato a _____ il ___/___/___ nella sua qualità di
_____ e come tale legale rappresentante dell'impresa _____
con sede in _____ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _____

⇒ Signor _____ nato a _____ il ___/___/___ nella sua qualità di
_____ e come tale legale rappresentante dell'impresa _____
con sede in _____ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _____

p r e m e s s o

- che la **Spett.le Stazione Unica Appaltante** del Comune intende affidare, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 l'appalto in oggetto;

d i c h i a r a n o

- che intendono partecipare all'appalto per l'assegnazione del servizio di cui in oggetto in Raggruppamento Temporaneo di Imprese/consorzio ordinario ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del codice e che in caso di aggiudicazione della gara, i predetti soggetti si impegnano a conferire mandato collettivo, speciale, gratuito e irrevocabile con rappresentanza all'impresa _____ che sarà designata Mandataria;

- che l'offerta economica sarà sottoscritta congiuntamente sia dall'impresa designata quale mandataria sia dalla/e mandante/i;

- che il servizio, sarà eseguita dalle singole Imprese nei limiti delle specifiche quote di partecipazione che sono le seguenti:

mandataria: _____ (*indicare le quote /parti del servizio che
svolgerà*)

mandante: _____ (*indicare le quote /parti del servizio che
svolgerà*)

mandante: _____ (*indicare le quote /parti del servizio che
svolgerà*)

**I RAPPRESENTANTI o i PROCURATORI delle
SOCIETA' delle Imprese raggruppande**

¹ Inserire tante voci quante sono le Imprese che compongono il Raggruppamento Temporaneo

FAC-SIMILE “Modulo Ausiliaria”

Spett.le Stazione Unica Appaltante
del Comune di Genova

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI NELL’INTERESSE DI ASTER SPA

L’anno _____ il giorno _____, il Sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e residente in _____ Via _____ in qualità di _____ e, come tale Rappresentante dell’Impresa _____ con sede in _____ Via _____ Codice Fiscale/Partita I.V.A. _____ CODICE ISTAT _____ Codice catasto _____ e-mail _____ PEC _____ telefono _____ fax _____

consocio della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. n. 445/2000 art. 76

p r e m e s s o

- che il Comune di Genova intende affidare, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 l’appalto in oggetto;

d i c h i a r a

A.1) nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del Codice ed infra indicati, **NON** sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo Decreto.

A.2) (obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario):

nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del Codice ed infra indicati **NON** è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105 comma 6 del codice per uno dei reati di cui all’art. 80 comma 1 lettere a), b), b-bis), c) d), e), f) e g) del codice

(oppure)

pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per il/i seguente/i reato/i:

.....
.....*

ed avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, ovvero riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o di cui al comma 5 e precisamente: *(esplicitare la fattispecie)*

.....
..... abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, ed abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, così come risulta da seguenti mezzi di prova:

.....**
 * (In caso affermativo indicare: la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'art. 80, comma 1, lettere da a) a g) del Codice e i motivi di condanna; i dati identificativi delle persone condannate; la durata della pena accessoria, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna)

** (In caso affermativo indicare: 1) se la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato; 2) se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a diciotto mesi; in caso affermativo per le ipotesi 1) e/o 2), indicare se i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 hanno risarcito interamente il danno o si sono impegnati formalmente a risarcire il danno, se, per le ipotesi 1) e 2), l'O.E. ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati; in caso affermativo elencare la documentazione pertinente)

A.3) (dichiarazione obbligatoria qualora esistano soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In tal caso riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario)

per quanto a propria diretta conoscenza nelle situazioni suddette di cui all'art. 80 comma 1 del codice non si trova neppure alcuno dei soggetti cessati dalla carica, che abbiano ricoperto funzioni di cui al comma 3 dell'art. 80 del codice nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

(oppure)

l'Impresa, in presenza di soggetti cessati dalla carica che abbiano esercitato le funzioni di cui al comma 3 dell'art. 80 del codice nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e che abbiano riportato condanne di cui all'art. 80 comma 1 per i quali non possa trovare applicazione il comma 7 dell'art. 80 del codice, si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata adottando i seguenti atti:

B) - l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto elencate all'art. 80 del codice.

C) - l'assenza di sanzioni che comportino l'incapacità del legale rappresentante dell'operatore economico di contrattare con la pubblica amministrazione per aver emesso assegni bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista, come risultante dall'Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari - di cui all'art. 10 bis della Legge 15/12/1990 n. 386 e s.m.i. ;

D) – che non sussiste alcuna delle seguenti cause di esclusione dalle gare o dalla possibilità di contrarre con le pubbliche amministrazioni:

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 44 comma 11 del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”);

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'articolo 41 del d.lgs 11 aprile 2006 n. 198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”);

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della

zona ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”).

- l'impresa non è incorsa nel divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione per tre anni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 (I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri)

- **(barrare una delle opzioni che seguono):**

di non avere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 comma 1 del D.L. 78/2010 e s.m.i., così come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 4/5/1999 e nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/11/2001;

di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, ma di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37.

- **(barrare una delle opzioni che seguono):**

- di non aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto;

- di aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto, ma che tale partecipazione non costituisce causa di alterazione della concorrenza, ed a tal fine, a comprova, dichiara quanto segue:.....

E) di comunicare che l'indirizzo di posta certificato di posta certificato è:
.....

F) che l'Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di, al n. dal.....
per le seguenti attività....., Codice Fiscale
.....Partita I.V.A. con sede inVia ...
..... con oggetto
sociale

G) che il titolare, se si tratta di impresa individuale, il/i socio/i, in caso di società in nome collettivo, il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice, i membri del consiglio d'amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di, quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio è/sono:

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____
Il _____ residente in _____

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____
Il _____ residente in _____

Codice Fiscale _____

- **che la carica di direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i è / sono.**

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____

Il _____ residente in _____
Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____
Il _____ residente in _____
Codice Fiscale _____

– che i **soggetti eventualmente cessati dalla carica** nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando sono i seguenti:

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____
Il _____ residente in _____
Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____
Il _____ residente in _____

H) che le posizioni aziendali sono:

- posizione/i assicurativa INPS sede di Matricola Azienda.....
- posizione/i assicurativa INAIL sede di Codice Ditta

che il C.C.N.L. applicato è:

- **con dimensione aziendale:** da 0 a 5 // da 6 a 15 // da 16 a 50 // da 51 a 100 // oltre 100 //
e che trattasi di (**barrare una delle opzioni che seguono**):

- media impresa** (meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un bilancio inferiore a 43 milioni di euro);
- piccola impresa** (meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro)
- micro impresa** (meno di 10 dipendenti e un fatturato - la quantità di denaro ricavato in un periodo specifico - o bilancio - un prospetto delle attività e delle passività di una società - annuo inferiore ai 2 milioni di euro);

I) - che l'ente **eventualmente** competente per il rilascio della certificazione di ottemperanza alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i., (lavoro disabili) è con sede in
Via tel. e che la dimensione aziendale ai fini del computo dei dipendenti per l'applicazione della Legge n.68/1999 è:

- non è assoggettata agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/99 in quanto

L) di essere a conoscenza che la stazione appaltante eseguirà in corso d'esecuzione dell'appalto verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte di codesta impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto, e che pertanto le prestazioni oggetto del contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali di codesta impresa ausiliaria

a t t e s t a

che non partecipa, se non in veste di ausiliaria, in alcuna altra forma alla presente gara , e che possiede i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento

e s' i m p e g n a

nei confronti del Comune di Genova ed esclusivamente nei confronti dell'Impresa, concorrente alla presente gara d'appalto, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, di cui è carente il concorrente sopra indicato, e a tal scopo allega originale o copia conforme del contratto avvalimento.

per l'Impresa Ausiliaria
il RAPPRESENTANTE o il PROCURATORE DELLA SOCIETA'
sottoscrizione (per esteso e leggibile)

.....

Allegare ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di identità del firmatario.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

FAC – SIMILE COASSICURAZIONE

Spett.le Stazione Unica Appaltante
del Comune di Genova

OGGETTO: scrittura privata

AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI NELL'INTERESSE DI ASTER SPA

L'anno _____ il giorno _____, i sottoscritti:

Il Signor nato a il nella sua qualità di e come tale legale rappresentante dell'impresa con sede in Via CAP.....

Ed il Signor nato a il nella sua qualità di e come tale legale rappresentante dell'impresa con sede in Via CAP.....

P R E M E S S O

- che il Comune di Genova intende affidare, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, l'appalto in oggetto

D I C H I A R A N O

- che intendono partecipare alla gara per l'assegnazione dell'appalto di cui sopra costituendosi in Coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 c.c., e che l'Impresa _____ sarà designata delegataria;

- che l'offerta economica sarà sottoscritta congiuntamente dall'impresa designata quale delegataria che dalla/e coassicuratrice/i;

- che, in caso di aggiudicazione della gara, i predetti soggetti si impegnano a conferire apposita delega, all'impresa designata delegataria

- che il servizio sarà eseguito dalle singole imprese in relazione alle specifiche quote di partecipazione al rischio che sono le seguenti:

delegataria: _____ (non inferiore al%)

coassicuratrice: _____ (non inferiore al%)

coassicuratrice: _____ (non inferiore al%)

coassicuratrice: _____ (non inferiore al%)

coassicuratrice: _____ (non inferiore al%)

**I RAPPRESENTANTI
O I PROCURATORI DELLE SOCIETÀ**

.....

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA

POLIZZA INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI A.S.TER. S.p.A.

(da inserire nelle busta C)

Il sottoscritto:

codice fiscale:

nato a: il:
.....

domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di²:

e legale rappresentante dell'Impresa:

con sede legale in:

Via/Piazza: C.A.P.

Telefono:.....; Fax:.....;

PEC:.....

codice fiscale: Partita I.V.A.:

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti i rischi in oggetto;

DICHIARA

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

- **non è ammessa offerta superiore alla base d'asta** specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;
- i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- in caso di discordanza tra il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto e valido per l'attribuzione del punteggio economico e il valore percentuale di sconto offerto, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente e, pertanto, la percentuale di sconto sarà riconciliata con quel valore.
-
- PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

² Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.

- Fermo restando che il valore a base d'asta sotto indicato non può essere superato,

PREMIO ANNUO LORDO A BASE D'ASTA (comprensivo di imposte e altre tasse)
€ 15.000,00

il concorrente presenta offerta con i seguenti valori:

PREMIO ANNUO LORDO OFFERTO DAL CONCORRENTE (comprensivo di imposte e altre tasse)
€..... <i>In cifre</i>

Il premio annuo lordo complessivo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente è così dettagliato:

n° Partita	Descrizione	Forma	Valore	Tasso annuo Lordo Per mille	Premio annuo lordo offerto (Comprensivo di imposte e altre tasse) (in cifre)
1	Fabbricati <i>di cui</i>	Valore intero	€ 8.808.320,00‰	€.....
<i>di cui 1a</i>	Fabbricati soggetti a vincolo	Valore intero	€ 1.924.200,00‰	€.....
3	Contenuto	Valore intero	€ 5.874.958,65‰	€.....
4	Rischio locativo	Primo Rischio assoluto	€ 1.500.000,00‰	€.....
4	Ricorso terzi	Primo Rischio Assoluto	€ 4.000.000,00‰	€.....
5	Spese di demolizione e sgombero	Primo Rischio Assoluto	€ 25.000,00‰	€.....
6	Terrorismo	Primo	€ 7.000.000,00‰	€.....

n° Partita	Descrizione	Forma	Valore	Tasso annuo Lordo Per mille	Premio annuo lordo offerto (Comprensivo di imposte e altre tasse) (in cifre)
		Rischio Assoluto			

In caso di discordanza tra il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente e valido per l'attribuzione del punteggio economico e il valore scaturente dall'applicazione dei tassi annui lordi offerti ed i valori indicati nella tabella, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente. Il/i tasso/i annuo/i lordo/i nel caso di cui sopra sarà/saranno, conseguentemente ricalcolato/i in funzione del premio annuo lordo offerto

Data

Firma dell'offerente

ALLEGATO



**COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE
SERVIZI GENERALI**

**PRESCRIZIONI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
ASSICURATIVO INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI DI ASTER SPA**

ART. 1 - Oggetto del servizio

Costituisce oggetto del presente documento la disciplina del contratto per l'assegnazione del Servizio Assicurativo Incendio ed eventi complementari di Aster S.p.A.

ART. 2 - Durata del contratto

Il contratto per il servizio di cui sopra avrà decorrenza dalle ore 24:00 del 31.12.2017 alle ore 24 del 31.12.2019.

Al Contraente è concessa la facoltà di richiedere il rinnovo per un'ulteriore annualità (vale a dire sino alle ore 24 del 31/12/2020) alle medesime condizioni economiche e normative, con lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza; in tal caso, la Compagnia Assicurativa aggiudicataria si impegnerà a rinnovare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali sino alle ore 24 del 31/12/2020.

È inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro, richiedere alla Compagnia Assicurativa aggiudicataria di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di consentire l'espletamento od il completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Compagnia Assicurativa aggiudicataria, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegnerà a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale.

E' vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito

ART. 3 - Articolazione del Servizio

L'affidamento del servizio assicurativo di Aster S.p.A. di cui sopra è articolato secondo il Capitolato Speciale.

ART. 4 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, la Ditta aggiudicataria dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione potrà inoltre essere ridotta ai sensi del disposto del dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, comma 2, del codice civile](#), nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento sarà svincolata dopo l'accertamento dell'integrale soddisfacimento dell'obbligazione.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione delle prestazioni, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte ; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 5 - Oneri e Obblighi dell'aggiudicatario

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti ai presenti servizi sono a carico della/e Società aggiudicataria/e.

La/e Società aggiudicataria/e dovrà/anno garantire il corretto svolgimento de/il servizio/i e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo/gli stesso/i nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente Capitolato.

L'Impresa/e aggiudicataria/e provvederà/anno stipulare specifico/i contratto/i avente ad oggetto i rischi da assicurare con Aster S.p.A..

La/e Società aggiudicataria/e si obbliga/no a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione del servizio.

Essa/e si impegna/no:

- a trasmettere ad Aster S.p.A. prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici

- per quanto possa occorrere, a comunicare al soggetto aderente, per il successivo inoltrare alla Prefettura ai fini delle necessarie verifiche, i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o di bitume, acquisizioni dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a prestito per movimento terra, fornitura di ferro lavorato, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora gli stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016), servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere, alloggio e vitto delle maestranze.

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza

- a dare immediata comunicazione al soggetto aderente e alla Prefettura delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

- a documentare il pieno rispetto della complessiva disciplina inerente la sicurezza sul lavoro di cui, in particolare, al d.lgs. 81/2008 e al D.M. 10 marzo 1998.

La Società è/sono obbligata/e ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente.

L'impresa aggiudicataria/e è/sono altresì responsabile/i in solido con il subappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore.

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di questi della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Aster S.p.A. provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante il corretto adempimento delle obbligazioni di cui sopra.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, Aster S.p.A. effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Art. 6 - Sicurezza

Norme di prevenzione, infortuni, igiene durante l'esecuzione del contratto

L'analisi svolta al fine di individuare le possibili sopracitate interferenze, cioè eventuali contatti rischiosi tra il personale del committente e quello dell'appaltatore nell'ambito

dell'appalto, ha evidenziato come le prestazioni di cui trattasi, alla data odierna, non causano sostanzialmente interferenze ai fini ed ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n°81/08, da cui discende che il costo della sicurezza interferenze è pari a zero.

Tuttavia, nel rispetto del principio di Cooperazione e Coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi dovuti alle interferenze, sarà cura del Responsabile del Procedimento analizzare la presenza possibile di interferenze durante lo svolgimento del contratto e procedere di conseguenza alla redazione del D.U.V.R.I.

Art. 7 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

Aster S.p.A. si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il/i Soggetto/i Aggiudicatario/i nulla possa/no eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dello/degli stesso/i, di tutte le disposizioni contenute nel Capitolato e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nel Capitolato o nel successivo Contratto, il/i soggetto/i aggiudicatario/i dovrà/anno provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo.

Il/i soggetto/i aggiudicatario/i, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà/anno tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dda Aster S.p.A. e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare di norma aumento dei prezzi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento ad Aster S.p.A. od a terzi, saranno assunti dalla Ditta aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

ART. 8 - Pagamenti

Premesso che il sistema di verifica delle pendenze tributarie e fiscali, instaurato con il D.M. del 18 gennaio 2008 n.° 40, prevede la sospensione da parte della Pubblica Amministrazione, per un periodo di 30 giorni, dei pagamenti superiori ad € 10.000,00 qualora il soggetto beneficiario, aggiudicatario del servizio, abbia pendenze con l'Agente di Riscossione, le Compagnie offerenti prendono atto che, ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973:

- L'assicurazione conserverà la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente, ai sensi del sopra citato D.M. n. 40/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni del pagamento del premio, di cui all'art. 3 di detto Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione, ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973, costituirà adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

La Ditta aggiudicataria, richiederà il pagamento dei premi dovuti alle scadenze contrattuali ed il Comune provvederà direttamente al pagamento nei termini previsti dal Capitolato Speciale D'Appalto.

Il pagamento della fattura, completa di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto o dalle successive scadenze.

La liquidazione è subordinata alla regolare esecuzione delle prestazioni nonché alla verifica della regolarità contributiva dell'Impresa nei confronti dell'INPS e dell'INAIL.

L'amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'Impresa aggiudicataria, si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

ART. 9 - Penali

Aster S.p.A. effettuerà mediante il proprio personale, controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla conformità delle prestazioni rese rispetto alle norme prescritte nel Capitolato.

In caso di inadeguata esecuzione delle prestazioni richieste nel Capitolato, per cause imputabili all'Impresa, Aster S.p.A. si riserva di richiamare l'Impresa ad una corretta esecuzione del servizio ed alla rimozione degli inconvenienti determinatisi.

In caso di mancato rispetto dei termini contenuti nel Capitolato all'art. 10 sotto la voce "Obbligo della Società di fornire i dati afferenti all'andamento dei rischi "e trascorso un ulteriore termine di tolleranza di giorni 10, per ogni giorno successivo di ritardo maturerà una penale di € 300,00 che sarà automaticamente applicata al momento della regolazione premio.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa.

Il provvedimento applicativo della penale sarà proposto dal Responsabile del Procedimento, sarà assunto con determinazione dirigenziale e verrà notificato all'Impresa assegnataria in via amministrativa.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa OPPURE escusso dalla cauzione definitiva, successivamente all'adozione del provvedimento stesso.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

E' facoltà di Aster S.p.A. risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 – 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Ditta assegnataria, qualora l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per Aster S.p.A. ovvero vi sia stato grave inadempimento della ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che produrrà effetto dalla data di ricezione ovvero a mezzo pec.

Aster S.p.A. procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dalla stessa, compresa l'eventuale esecuzione in danno

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

-qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

-qualora, con riferimento alle modificazioni di cui al predetto art. 106 comma 1 lettere b) e c), siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo ovvero, qualora con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 comma 2) del predetto articolo siano state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

-qualora l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016;

-qualora l'appalto non avesse dovuto essere stato aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato;

-qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o piu' misure di prevenzione di cui al codice delle leggi

antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

Grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;

falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni

qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente

qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.

in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune. in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Art. 11 - Responsabilità pre-contrattuale

La Ditta aggiudicataria, singola o raggruppata (sia mandante che mandataria), ha l'obbligo di produrre la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto (cauzione definitiva, certificato C.C.I.A.A. in originale o copia conforme con l'indicazione dello stato di non fallimento, concordato preventivo o **liquidazione coatta** e con la dicitura di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 252/1998, versamento spese contrattuali entro e non oltre il termine perentorio, decorrente dal ricevimento a mezzo fax, ed indicato nella relativa richiesta.

ART. 12 - Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà Aster S.p.A. avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa della Ditta, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

ART. 13 - Cessione del credito

E' consentita la cessione del credito già maturato, purché la stessa sia stata regolarmente notificata ad Aster S.p.A. e dalla stessa accettata.

ART. 14 – Controversie e Foro Competente

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; presentazione del ricorso nei nei termini disposti dalla vigente normativa decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

ART. 15 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento o nel Capitolato si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che alle disposizioni del Codice Civile.

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

POLIZZA INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI A.S.TER. S.p.A.

(da inserire nelle busta C)

Il sottoscritto:
codice fiscale:
nato a: il:/..../....
domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di¹:
e legale rappresentante dell'Impresa:
con sede legale in:
Via/Piazza: C.A.P.
Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....
codice fiscale: Partita I.V.A.:

avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti i rischi in oggetto;

DICHIARA

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

- **non è ammessa offerta superiore alla base d'asta** specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;
- i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- in caso di discordanza tra il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto e valido per l'attribuzione del punteggio economico e il valore percentuale di sconto offerto, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente e, pertanto, la percentuale di sconto sarà riconciliata con quel valore.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

Fermo restando che il valore a base d'asta sotto indicato non può essere superato,

PREMIO ANNUO LORDO A BASE D'ASTA
(comprensivo di imposte e altre tasse)

¹ **Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.**

Data

1

Firma dell'offerente

€ 15.000,00

il concorrente presenta offerta con i seguenti valori:

PREMIO ANNUO LORDO OFFERTO DAL CONCORRENTE

(comprensivo di imposte e altre tasse)

€.....*In cifre*

Il premio annuo lordo complessivo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente è così dettagliato:

n° Partita	Descrizione	Forma	Valore	Tasso annuo Lordo Per mille	Premio annuo lordo offerto (Comprensivo di imposte e altre tasse) (in cifre)
1	Fabbricati <i>di cui</i>	Valore intero	€ 8.808.320,00‰	€.....,...
<i>di cui 1a</i>	Fabbricati soggetti a vincolo	Valore intero	€ 1.924.200,00‰	€.....,...
3	Contenuto	Valore intero	€ 5.874.958,65‰	€.....,...
4	Rischio locativo	Primo Rischio assoluto	€ 1.500.000,00‰	€.....,...
4	Ricorso terzi	Primo Rischio Assoluto	€ 4.000.000,00‰	€.....,...
5	Spese di demolizione e sgombero	Primo Rischio Assoluto	€ 25.000,00‰	€.....,...
6	Terrorismo	Primo Rischio Assoluto	€ 7.000.000,00‰	€.....,...

In caso di discordanza tra il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente e valido per l'attribuzione del punteggio economico e il valore scaturente dall'applicazione dei tassi annui lordi offerti ed i valori indicati nella tabella, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente. Il/i tasso/i annuo/i lordo/i nel caso di cui sopra sarà/saranno, conseguentemente ricalcolato/i in funzione del premio annuo lordo offerto

Data

2

Firma dell'offerente
